

Segreteria di Gabinetto, f. 167, inss. 17-18

[110bis]*

N. 17 e 18

Editto diviso in tre parti, cioè *Proemio*, la *Costituzione* e le *Ordinazioni* per la formazione degli Stati in Toscana rimessa dal senator Gianni li 8 settembre 1782 e ~~osservazioni di S.A.R.~~

[1r]

A

Proemio

[2r]

Copia

¹Ill.^{mo} e clariss.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} P.^{ne} col.^{mo}

Rassegno al superiore intendimento e perciò alla correzione di V.S. ill.^{ma} e clariss.^{ma} una nuova copia del sublime discorso, che in figura di proemio precede la *Costituzione*.

Questa nuova copia porta la variazione di alcune parole che ho creduto di fare per accomodarla a una più ordinata sintassi e al gusto della nostra lingua la quale, confesso, in questa occasione mi è parsa povera e insufficiente a esprimere i sentimenti dell'incomparabile autore.

Il discorso è così grande che io ho temuto di offendere la dignità numerando come trovo nell'originale li articoli.

La numerazione non importa nel *Proemio*, come è importante nella *Costituzione* e nelle *Ordinazioni* perché così si ottiene maggior chiarezza d'intelligenza e maggior facilità di esecuzione.

Per conservare medesimamente la dignità dell'orazione [2v] non credo convenienti le citazioni delle leggi di soppressione e riforma, essendo oramai note e divulgate; e quando anche non lo fossero bisogna ben essere insensato per non credere a un Principe tale nell'atto specialmente che renunzia spontaneo alla parte più gelosa della Sua sovranità e la cede e mescola co' suoi sudditi.

Non credo poi di facil riuscita il raccogliere e ridurre in un somma sola tutte le condonazioni e largità fatte dalla munificenza di Pietro Leopoldo alle comunità ed al pubblico poiché si partono da troppi ordini e da troppo varie occasioni, e se non si può averne la somma totale mi pare che vada taciuta quella parte che riguarda le comunità perché non vorrei che fosse creduto essere questa sola il risultato intero delle Sue beneficenze.

[3r] Queste sono le deboli mie riflessioni e questa che Le invio è la nuova copia tessuta sulle altrui frasi ed espressioni ammirabili sì, ma inferiori al sentimento. Ci vorrebbe un dizionario fatto a posta per parlare il linguaggio di un cuore sì grande, che non è stato mai fatto né sentito da alcuno nemmeno per ischerzo in un romanzo.

E nel ritornare a V.S. ill.^{ma} e claris.^{ma} il *Proemio* originale, la minuta intera della *Costituzione* e fogli annessi, col più distinto ossequio ho l'onore di confermarmi

di V.S. ill.^{ma} e clariss.^{ma}

dalla Camera delle comunità 5 luglio 1782

dev.^{mo} e obb.^{mo} servitore

Francesco Benedetto Mormorai

Sig.^{re} senat.^e Gianni

* La carta, non numerata, si trova dopo la c. 110 ed è piegata per tenere assieme le cc. successive (111-150). Cc. 153 numerate 1-152; bianche 7, 15-18, 40-41, 43-44, 55-56, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 128-129, 150-152. Documento parzialmente pubblicato in J. Zimmermann, *Das Verfassungprojekt des Grossherzogs Peter Leopold von Toscana*, Heidelberg, Winter, 1901, pp. 123-176 (cc. 2r-3r, pp. 123-124; cc. 8r-38v, pp. 125-141; cc. 58r-108v, pp. 142-168; cc. 125v-126r, p. 169; c.114r-v, p. 170; cc. 124v e 127r, pp. 171-172; cc. 116r- 118r, pp. 173-174, c. 122r-v, pp. 175-176; c. 120r, p. 176) e in G.M. Manetti, *La Costituzione inattuata. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana: dalla riforma comunitativa al progetto di Costituzione*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1991, pp. 137-232 (cc. 2r-38v, pp. 137-161; cc. 58r.-108v, pp. 163-195; cc. 116r-122v, pp. 196-201; c. 114r-v, p. 203; cc. 125v-126r, pp. 204-205; cc. 124v e 127r, pp. 206-207; cc. 130r-149v, pp. 209-232).

¹ Copia della lettera di Mormorai, qui alle cc. 2r-3r, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 12, c. 250r-v.

[4r]

²Altezza Reale

Ecco annesso un nuovo sbozzo della *Costituzione*, formato e ridotto secondo le annotazioni e variazioni fattevi da V.A.R. e contenute nelle minute consegnatemi il dì 20 maggio 1782.

Questo costa adesso di tre volumi, uno dei quali contiene il *Proemio* segnato A, uno la *Costituzione* sotto lettera B et uno le *Ordinazioni consecutive* segnato C, ma tutti fanno parte integrale della grand'opera.

Il *Proemio* parmi che serva a manifestare lo spirito della Costituzione ed i fondamenti grandi che ne hanno fatto nascere l'augusto progetto nell'[4v]animo di V.A.R.

Quindi ogni piccolezza ed ogni memoria di minute cose sarebbe stata inopportuna alla maestà del documento, il quale non può ben comparire al pubblico altro che in un linguaggio corrispondente all'importanza del soggetto con cui si deve imprimere ammirazione ed amore nei popoli.

Il Soprassindaco Francesco Mormorai prese ad applicare al *Proemio* e lo ha disteso, ma io non vi trovo tutta la dignità nel linguaggio e mi pare che abbia troppo fatto uso delle semplici parole che stavano nella minuta dalla quale forse bastava estrarre i sentimenti grandi e le massime fondamentali.

Se il *Proemio* adunque piacerà a V.A.R. tanto basta, se non Le piacerà vi sarà luogo a togliere ciò che occorra e vi resterà quanto bisogna, perché nella minuta V.A.R. ha più che [5r] assai indicati i sentimenti che potranno bastare a renderlo compito.

Il volume B contiene una nuova minuta della *Costituzione* ridotta secondo le annotazioni, avvertenze e variazioni che V.A.R. aveva apposte alla minuta precedente, e per facilità di esame ho segnato in margine di ciascuno articolo se sia concorde, se ridotto secondo le annotazioni o se vi cadano le nuove considerazioni umiliate adesso a V.A.R.

Queste considerazioni risultano dal prospetto annesso al suddetto volume con cui si pongono sotto l'occhio gli articoli distesi della minuta et il disteso o annotazione di VAR sul rispettivo articolo, aggiungendo in piedi a ciascuno segnata con lettera alfabetica la mia debole esposizione alla considerazione della R.A.V. acciò possano aver [5v] luogo quelle risoluzioni o nuove correzioni che Le piaceranno.

Col volume di lettera C si ha la minuta delle *Ordinazioni* parimente ridotta secondo le annotazioni fatte da V.A.R. sulla minuta precedente che hanno richiesta l'aggiunta di alcuni articoli e l'abolizione di alcuni altri.

Anche questo volume per facilità di esame viene accompagnato da un prospetto, il quale contiene da un lato le annotazioni suddette fatte da V.A.R. sulla precedente minuta e dall'altro, da fronte, ho apposte quelle umilissime osservazioni che ho creduto del buon servizio il porre nuovamente sotto l'occhio della R.A.V., così che a seconda di quanto vi trovasse di accettabile o rigettabile si possa subito aggiungere, mutare o cassare nella minuta quanto occorra.

[6r] Finalmente per memoria opportuna da ripigliare questo negozio dopo tanto tempo credo dovere rispettosamente avvertire come nelle suddette nuove minute non si fa più menzione dell'abolizione dell'azione personale poiché pare sperabile che questo punto sarà deciso con una legge a parte.

L'istesso è dell'abolizione della pena di morte e tortura.

Anche la già minutata legge per abolire l'intervento della grazia nelle cause civili pare che dovrà concordare con la Costituzione, e nell'esame di questo punto V.A.R. vedrà cosa convenga di pensare rispetto alla Consulta.

Qui non finiscono le meditazioni e considerazioni che sono necessarie prima di pubblicare la Costituzione in questo Paese, che non è punto disposto a poterla bene [6v] ed utilmente ricevere

² Copia della lettera del Gianni, qui alle cc. 4r-6r, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 11, cc. 239r-242v.

anzi è pieno di atti, abitudini ed opinioni affatto disdicevoli a fare un passo tanto nuovo e grande, il quale può diventare anche pernicioso per mancanza di preparazioni opportune ad eseguirlo.

Se con quel poco che ho saputo fare fin qui non ho incontrata la soddisfazione di V.A.R. ogni ulteriore cenno basterà perché io mi applichi col migliore animo, quantunque con troppa debolezza all'esecuzione di quei nuovi comandamenti con i quali piacesse a V.A.R. di onorarmi.

E profondamente inchinato, ho l'onore di baciare la regia veste.

Di Vostra Altezza Reale
di casa 8 settembre 1782
umilissimo servo e suddito
Francesco Maria Gianni

[8r]

³Da che piacque alla Divina Provvidenza il permettere che Noi ascendessimo alla sovranità del Granducato di Toscana abbiamo sempre riguardato come Nostro principale dovere il fare sperimentare ai Nostri amatissimi sudditi un governo che sotto l'osservanza della santa religione cattolica, e colla guida di una cristiana morale, assicurasse loro la possibile umana felicità nell'onesto esercizio della libertà civile e nel sicuro e pacifico godimento delle loro sostanze, della loro reputazione, e di tutti i leciti mezzi atti a provvedere ai bisogni della vita, ed a questo unico [8v] fine sono state costantemente dirette tutte le nostre sollecitudini e pensieri.

Appena assunti al Trono volgemo gli occhi sulla originaria fondazione del governo di Toscana e quindi sulle vicende della sua legislazione, e con aborrimento vedemmo che, per le infelicità dei tempi e le turbolenze tra le quali fu stabilito il Trono dell'estinta famiglia de' Medici, era sorto un Governo senza veruna legge fondamentale ed interamente arbitrario ed ingiusto perché fondato sulla violenza e non sul consenso dei popoli che soli possono legittimarne l'istituzione; e che all'istesso Governo conforme era disceso poi il sistema delle regie finanze e l'amministrazione dei pubblici interessi, [9r] l'uno e l'altra violenta ed oppressiva nella sostanza, nei modi e nelle conseguenze tendenti tutte a depauperare le provincie, a coprire di mistero gli affari e, quel che è peggio, illanguidire negli uomini a spegnere ogni senso di libertà e di amore per il proprio Paese. Un tale aspetto di cose che mostrava l'infelicità del Trono e la misera condizione dei popoli non poteva tollerarsi nell'animo Nostro con indifferenza, essendo Noi intimamente persuasi che non può felicemente sussistere uno Stato, né giustamente governarsi, senza una legge primitiva e fondamentale solennemente accettata dalla nazione medesima, che investa il Sovrano di legittima autorità e ne limiti l'uso e l'esercizio [9v] e determini tra esso e i sudditi la reciproca azione e i rispettivi diritti, riservando al pubblico, o sia al corpo della nazione legittimamente rappresentata, quelle facoltà alle quali anche volendo non può ella rinunciare, che sono di rappresentare liberamente e proporre quanto può convenire al pubblico bene e rigettare tutto ciò che ad esso recherebbe nocimento, e rilasciando al Sovrano la somma potestà esecutiva.

Su queste massime di giustizia da Noi sinceramente adottate fu scopo delle Nostre costanti applicazioni e premure il preparare a poco a poco gli animi dei toscani, i quali per tanti anni assuefatti al giogo di una obbrobriosa legislazione [10r] non ne sentivano più il peso né la vergogna, né avrebbero potuto gustare i pregi di un sistema del tutto nuovo ed opposto, né prestarsi ad accoglierlo come benefico e grazioso.

A tale effetto abbiamo procurato di sciogliere il commercio dai legami di una suggezione ingiuriosa all'esercizio della lecita industria ed alla libertà delle contrattazioni e di risvegliare tra i Nostri sudditi l'idea degli interessi pubblici e lo zelo del bene comune che erano oggetti dimenticati o ignoti. Per la qual cosa abbiamo interamente aboliti gli stabilimenti di Abbondanza e di Grascia con tutte le loro leggi e sistemi, giacché coll'esperienza li abbiamo trovati illusori e stabiliti a danno [10v] non solo di quell'istesso popolo cui promettevano in apparenza di dar soccorso ma dell'agricoltura medesima, che è la principale sorgente delle ricchezze pubbliche. Abbiamo abolito l'Appalto generale delle regalie e proventi regi e successivamente tutte le altre private ed appalti subalterni con tutte le tasse che si esigevano sopra la vendita del vino e sopra le locande e alloggi, avendole riconosciute come un impedimento all'industria e principio di vessazione.

Abbiamo abolito la maggior parte delle bandite e riserve di caccia e dei privilegi e private di pesca. Abbiamo moderata la Gabella dei contratti e condonati i debiti arretrati dovuti alle Nostre casse. [11r] Abbiamo, per quanto è stato possibile, ridotte all'uniformità le distinzioni e varietà di metodi nelle amministrazioni pubbliche dei diversi luoghi dello Stato che si governava con leggi e regole non solo differenti, ma talora anco opposte tra loro e spesso vicendevolmente nocive. Abbiamo riformato le gabelle ed aggravj sopra i generi circolanti per l'interno dello Stato e favorita l'estrazione dal medesimo delle manifatture, grasse, produzioni e bestiame onde in questa libertà e facilità d'estrazioni una nuova sorgente di profitti potesse nascere a beneficio comune.

³ Copia del *Proemio*, qui alle cc. 8r-14v, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 12, cc. 249r-257r.

Con i nuovi regolamenti comunitativi abbiamo stabilita nelle comunità della Toscana una nuova forma [11v] di amministrazione civica confidata allo zelo degl'istessi comunisti ed alla autorità dei voti delle magistrature composte d'individui tutti interessati negli effetti resultanti dalle loro libere e indipendenti risoluzioni e nell'istesso tempo abbiamo assicurato alle comunità medesime l'esenzione perpetua dalle imposizioni arbitrarie del chiesto annuale, come anche dalle comandate personali sotto qualunque titolo e dalle tasse di testatici di famiglia e di bestie mediante l'aver fissata una discreta tassa di redenzione invariabile, oltre l'aver condonati molti de' loro debiti arretrati e fatti esattamente pagare i loro crediti creati con esse dal Governo nei tempi [12r] addietro. Parimente, con le mire predette, abbiamo fatto consegnare alla libera amministrazione degl'interessati nelle operazioni intorno ai fiumi la direzione e l'economia delle loro diverse aziende, che in abbondanza mostruosa esistevano sotto titolo d'imposizioni di fiumi e rispettivamente fossi e scoli particolari, liberandole dalla dipendenza della Camera delle comunità in Firenze e dall'Uffizio de' fossi in Pisa, come dall'Uffizio de' fiumi e strade in Pistoia, giacché la ragione e l'esperienza Ci ha persuasi interamente quanto pernicioso o inutile sia l'esercizio dell'autorità suprema nel governo degl'interessi dei particolari.

Dopo tali provvedimenti e molti altri [12v] consecutivi e subalterni che scendono dagl'istessi principj tutti tendenti ad eccitare nel cuore umano sentimenti di onesta libertà civile, costumi di applicazione e premura per il pubblico bene, vogliamo sperare che sia giunto finalmente il tempo tanto da Noi desiderato per mettere in esecuzione il sistema già meditato creando opportunamente, come per il presente atto intendiamo di creare, una Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l'estensione della Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le Nostre originali facoltà e con piena cognizione dell'importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo [13r] stabilire e conservare tanto per Noi, che per i Nostri successori.

Con i sopraindicati sentimenti dell'animo Nostro intendiamo adesso di restituire a tutti i sudditi del Nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale per intervenire validamente ad accettare e celebrare il presente atto in tutte le sue parti, nonostante tutto ciò che direttamente o indirettamente potesse addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte per mezzo di altri atti o consensi tanto taciti che espressi, e così generali come particolari e benché autenticati dalle più solenni formalità di pubbliche o notorie funzioni, poiché renunziamo ad ogni diritto acquistato [13v] con tali mezzi e dichiariamo che né i viventi Nostri sudditi né i loro autori potevano mai essere spogliati, né essi spogliarsi legittimamente, di quelle facoltà delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello Stato che fu la loro patria.

Quindi in ordine a quanto sopra intendiamo di riassumere ne' suoi veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per Noi e per i Nostri successori e di conferire e restituire all'intero corpo de' Nostri sudditi le loro originali e libere facoltà d'intervenire validamente e con ogni più legittimo diritto mediante il loro voto pubblico a tutti gli atti del governo e di legislazione, ne' quali l'universale [14r] dello Stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario.

E considerando la sovranità come rappresentata in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante gli atti della di Lui volontà, la quale non può giustamente essere diretta ad altri oggetti che di beneficio comune ad Esso con i Suoi popoli, abbiamo risoluto che l'universale del Granducato venga diviso in varie provincie e rappresentato da un corpo di persone liberamente elette e deputate dalle provincie medesime col voto delle comunità in esse rispettivamente comprese, cosiché la voce del pubblico e la volontà del Sovrano concordino le più utili risoluzioni [14v] per formare un sano e giusto Governo senza che l'una possa esser valida contradicente all'altra ma ambedue si contengano nei limiti che vengono prescritti dalla seguente Costituzione.

[19r]

B

Costituzione⁴

[20r]

Costituzione

Concorde.

14. Primieramente non potrà variarsi in modo alcuno l'ordine di successione alla sovranità del Granducato devoluta alla Nostra discendenza secondo che attualmente si trovi stabilito.

Concorde.

15. Tutti i successori al Trono di Toscana dovranno ratificare interamente il presente atto alla presenza del corpo rappresentante lo Stato e giurare l'osservanza della presente Costituzione o legge fondamentale con quanto sia relativo o connesso alla medesima prima di potere essere riconosciuti come Sovrani.

[20v] Adeguato alla variazione.

16. L'autorità sovrana riceve il più giusto [20v] titolo della sua legittimità dalli benefizi che procura alli Stati confidatigli e dalla giusta soddisfazione dei sudditi, che hanno diritto ad un buon governo, e perciò i limiti dell'autorità medesima devono essere determinati dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale, la costanza delle massime fondamentali, e la tranquillità dei popoli nel pacifico godimento delli loro beni, industria e nell'onesto esercizio della libertà e facoltà delli individui.

[21r] Adeguato alla variazione.

17. Così per determinare l'autorità del Sovrano in Toscana adeguatamente alla qualità e circostanze del Paese non meno che all'indole nazionale intendiamo di prescriverne i limiti nelli principali [21r] oggetti mediante le seguenti disposizioni, sicché in tutte le materie comprese nelle medesime non potrà il Sovrano agire né fare innuovazione alcuna senza il consenso dello Stato, cioè dei rappresentanti il pubblico nel voto dell'universale.

Adeguato alla variazione.

18. Non potrà farsi per qualunque titolo o motivo smembramento alcuno, alienazione, baratto, o permuta di qualunque porzione dell'attuale dominio di Toscana, né su quello o parte del medesimo ammettere, ricevere o stipulare ipoteca o gravame di qualunque sorte, né per titolo di dote, appannaggio o stabilimento di Principi della Casa, e fatto dovrà aversi per nullo, illecito et invalido a tutti gli effetti.

⁴ Copia della *Costituzione*, qui alle cc. 20r-39v (artt. 14-64), in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 4, cc. 58r-74r. Minuta della stessa ivi, ins. 13, cc. 264r-284v. Minuta delle variazioni apportate ai singoli articoli *ibidem*, cc. 286r-294v e 310r-341r. E cfr. la *Memoria sulle osservazioni apposte alla Costituzione* ivi in due copie, ins. 13, cc. 296r-300r e 302r-306r.

[21v] Adeguato alla variazione.

[21v] 19. Non potrà alterarsi in modo alcuno il presente stato di neutralità generalmente nel Granducato di Toscana, né dichiarare o fare la guerra con alcuna potenza e così neppure prendere parte, interesse, o favore tanto direttamente che indirettamente nelle ostilità o nelle guerre altrui, come parimente trattare né concludere alleanze, soccorsi attivi né passivi in denari, roba o truppe sotto verun titolo.

[22r] Concorde.

20 Parimente sotto verun titolo non potranno fabbricarsi fortezze né accrescere quelle già esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché a spese proprie del Sovrano e senza aggravio delle casse destinate a supplire alle spese dello Stato, come neppure [22r] potranno mandarsi fuori di Toscana truppe nazionali né per motivo o pretesto alcuno aumentare anche per breve tempo il piede o il numero delle truppe di ogni sorta oltre al loro piede attuale.

Vedasi nel prospetto di confronto l'annotazione segnata di lettera A.

21. Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro regolamenti et ordinazioni attualmente veglianti.

Vedasi nel prospetto di confronto l'annotazione segnata di lettera B.

22. Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij et simili patrimoni comunitativi, e specialmente dove lasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire et esigere le imposizioni comunitative indipendentemente [22v] da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono le comandate di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri ordini successivi, relativi alli medesimi, viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative.

[22v] Vedasi come sopra l'annotazione di lettera C.

23. Dovrà in simile modo restare invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme, e provincia inferiore dello Stato di Siena mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.

[23r] Adeguata alla variazione.

24. Non si possa variare in parte alcuna [23r] né per legge, né di fatto l'attuale sistema della città e porto di Livorno e specialmente dove concerne la franchigia del porto ed i privilegi accordati alle nazioni, le regole di sanità e la legge di neutralità.

Vedasi come sopra l'annotazione segnata di lettera D.

25. Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizi tanto civili che criminali senza alterazione e tanto nella capitale che nelle

province, come pure il regolamento e compartimento dei Governi provinciali e loro tribunali, che non potranno aumentarsi di numero né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere.

Vedasi come sopra l'annotazione di lettera E.

[23v] Concorde.

26. E nelli giudizi civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi [23v] senza eccezzuazione alcuna, poiché riconosciamo che la grazia fatta in questa materia ad una parte sarebbe sempre gravosa o dispiacevole all'altra.

27. Come pure nelle cause criminali e nel giudizio dei delitti e nella condanna dei rei non dovrà intervenire in modo alcuno l'autorità predetta, ma dovranno puramente e con sana e costante intelligenza osservarsi le leggi e secondo quelle ordinare i processi e pronunziare le sentenze senza allontanarsi dallo stile, tanto nel modo di procedere che di sentenziare, dove sia diretto a moderare le pene imposte o alleggerire i patimenti e gli aggravj delle processure, poiché la sicurezza personale dei sudditi nelli Stati [24r] di Toscana non deve essere esposta in modo alcuno a veruno atto di arbitrio ma protetta dall'autorità e soggetta unicamente alle leggi dirette a conservarla in beneficio universale mediante la punizione di chi l'offende con i delitti.

[24r] Soppresso e provvisto alle disposizioni di questo articolo e delle annotazioni marginali con regolamenti particolari, e fatta l'osservazione di lettera K.

Adeguato alla variazione.

[24v] Adeguato alle variazioni ed annotazioni con i numeri 30, 30 1/2, 30 3/4, e rispetto alle aggiunte marginali che precedono quest'articolo fatta l'osservazione di lettera L come nel prospetto.

28.

29. Non potranno crearsi nuovi feudi o costituirne di più a quelli già esistenti nel territorio di Toscana e tutti quelli che ricaderanno non si potranno più conferire in feudo.

30. E come siamo persuasi che sia un dovere di onestà del Sovrano l'amministrare le rendite pubbliche con tutta rettitudine e senza promiscuare, e molto meno erogare le rendite e pecunie dello Stato con quello di propria ragione personale, così aviamo fatta formare con piena Nostra cognizione una nota che distingue le entrate ed assegnamenti attuali dello Stato da quelle destinate al mantenimento e persona del Sovrano sotto il titolo rispettivamente di "Conto regio" e "Conto della Corona", tale quale sarà pubblicata contemporaneamente alla presente Costituzione classata nei titoli indicati per dimostrare i capi delle rendite e li articoli di servizio, e di erogazione cui i

rispettivi assegnamenti sono dedicati.

[25r] 30 1/2. Quindi in ordine ai sentimenti sinceri di giustizia fondamentale che hanno determinato l'animo Nostro al presente atto, dichiariamo che quanto ragionevolmente il Sovrano non sarà tenuto a render conto alcuno dell'erogazione di quelle rendite e pecunie che vengono assegnate al di Lui particolar servizio ed occorrenza della Sua dignità tanto è giusto che le rendite pertinenti ad oggetti di servizio del pubblico, di mantenimento e di spesa dello Stato, cadano sotto l'esame del corpo rappresentante l'universale dello Stato, il quale possa riconoscere che sia stata usata tutta la buona economia nell'amministrazione dell'erario pubblico e preparati tutti i mezzi e disposizioni [25v]conducenti ad alleggerire o diminuire le imposizioni sopra alli sudditi, come aviamo procurato di fare sino al presente mediante le molte riprove date della nostra paterna premura in questa materia.

30 3/4. Ma sarà solamente soggetta al suddetto rendimento di conto la nota delle rendite e spesa della Corona, quando per supplire intieramente alli articoli di suo carico fosse stato in alcuna porzione fatto uso del denaro o assegnamento di pertinenza del conto regio o sia dello Stato.

31. In ordine alla suddetta nota e classazione non potranno mai variarsi i titoli delle medesime né accrescersi sotto verun titolo il conto delle entrate personali, o siano [26r] della Corona, né caricarsene o voltarsene sotto verun titolo qualunque spesa sul titolo e nota di quelle regie, o sia dello Stato, né mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri, poiché dichiariamo che l'importare attuale delle pensioni suddette ci affligge ed è veramente gravoso ma le abbiamo riguardate come inevitabili nei molti casi delle riforme che nella totale mutazione del sistema del governo sono state fatte, le quali hanno necessitato tali pensioni per non rovinare molte persone e famiglie degne di tale soccorso.

32. Con la norma della suddetta nota, che [26v] ogni anno sarà pubblicata per dimostrare il corso e lo stato d'amministrazione dell'erario pubblico nell'annata, il Sovrano renderà conto alla Assemblea generale come corpo rappresentante l'universale dello Stato, del percepito come dello

[25v] Adeguato alle variazioni ma di più partecipato nel prospetto con annotazione di lettera F.

[26v] Adeguato alla osservazione marginale e fatta nel prospetto l'osservazione di lettera M.

speso ed erogato e così anche dell'avanzato o arretrato sotto i rispettivi titoli, acciò mediante tutte le notizie, informazioni, discarichi, schiarimenti e giustificazioni che il corpo predetto richiedesse possa risolvere e dichiarare se l'amministrazione economica dello Stato sia soddisfacente al corpo che rappresenterà, oppure promuovere quelle ulteriori istanze e deliberazioni che giudicasse opportune ad un miglior impiego delle rendite pubbliche.

[27r] Concorde.

[27r] 33. Non potranno promiscuarsi le rendite e spese delle suddette due distinzioni o conti, anzi dovrà sempre rendersene conto separatamente ed in forma di confronto tra i titoli di assegnamenti ed i titoli di erogazione.

Soppresso e sostituito il numero
30 3/4.

34.

Adeguato alla variazione.

35. Non potrà farsi alienazione veruna del patrimonio della Corona e neppure di quello regio, né in tutto né in parte senza equivalente reinvestimento in fondi cauti e sicuri, salvo da questa disposizione il continuare l'allivellazione e vendita dei beni stabili non destinati al servizio ed uso della Corte poiché in questa parte la detta allivellazione ed alienazione [27v] dei beni stabili si dovrà compire sul piede e norma già intrapresa, essendo stata Nostra principale intenzione in tale operazione il promuovere la prosperità della campagna, mediante lo stabilimento di famiglie rurali libere dalla dipendenza colonica opposta all'avanzamento dell'industria e della popolazione.

[27v] Vedasi nel prospetto di
confronto l'annotazione di lettera G.

36. Dovrà conservarsi sul piede attuale e secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto regio e la percezione delle medesime, senza alterarne la sostanza né la forma, e quelle esistenti non si potranno aumentare né imporne delle nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque [28r] modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza.

Concorde.

37. Dichiarando specialmente che neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o beneficio universale, sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso, possa mai farsi o esigersi alcuna nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle veglianti.

[28v] Vedasi come sopra
l'annotazione di lettera H.

38. Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto le esazioni delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicate alli bisogni dello Stato, né sotto nome di

affitti, locazioni, o altro di simile condizione, né a finanziari, impresarij, tanto personalmente che rappresentati da compagnie o società di simile natura, salvo [28v] sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dipendenze che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene stabilito e regolato in tutto il presente atto. Come pure non sarà lecito il costituire o creare alcuna privativa perpetua o temporaria, né sopra qualunque escogitabile ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo nemmeno a beneficio e profitto del pubblico erario, poiché per principio fondamentale deve essere conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili di ogni specie e di ogni classe intese nella loro maggiore [29r] estensione sopra a tutto ciò che possono comprendere o abbracciare purché non nocivo alli interessi dello Stato.

[29r] Vedasi nel prospetto di confronto l'annotazione segnata di lettera I e rispetto alle annotazioni marginali l'osservazione segnata di lettera N nel detto prospetto.

Fatta di nuovo conforme all'annotazione.

[29v] Ridotto secondo che di contro con l'aggiunta compresavi, benché sembri una ripetizione.

39. E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, vincolo o ispezione di governo l'attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarij già compresi nella giurisdizione delli soppressi tribunali di Grascia e Abbondanza con qualunque titolo e per qualunque occasione, ancorché urgente o semplicemente temporaria o breve.

39 1/4. Non sarà in facoltà del Sovrano il creare debiti pubblici di sorte alcuna né con l'istituzione di luoghi di Monte o altro simile stabilimento, e neppure autorizzare il giro di [29v] cedole o carte di credito o ammettere o prescrivere altro simile stabilimento che renda lo Stato o il corpo dei sudditi in qualunque modo obbligato o debitore verso chiunque, tanto nel suo totale come nelle comunità e territori che lo compongono.

40. Mediante le sopraesprese disposizioni relative alli articoli principali quivi indicati intendiamo di avere limitato l'esercizio della autorità sovrana al consenso e voto del corpo rappresentante l'universale dello Stato, senza del quale non potrà avere luogo veruna ordinazione direttamente o indirettamente contraria alle disposizioni predette, e fatta sia nulla et invalida benché pubblicata con ordini, rescritti, ed editto del [30r] Sovrano, né sia lecito a veruno di darli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso per

mezzo del voto predetto, ogni risoluzione avrà la sua piena e legittima validità nel carattere di volontà universale e concorde fra il Sovrano ed i sudditi, la quale dovrà essere espressa nelli editti medesimi perché siano obligatorj in queste materie.

[30r] Concorde.

41. Come prerogative e oggetti di libera autorità sovrana sieno e per tali si abbiano i seguenti, relativamente alli quali intesi in sano senso e senza vulnerazione delle limitazioni sopraindicate ogni ordinazione del Sovrano autenticamente palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame o bisogno di altro consenso o voto, cioè:

[30v] 42. il supremo comando delle armi;

43. l'elezione delli uffiziali militari secondo i regolamenti sopracitati;

44. l'elezione delli giudici, tanto per i tribunali civili che criminali e di tutti gli altri ministri et inservienti alli tribunali medesimi;

[30v] Concorde⁵.

45. l'elezione di tutti i ministri nei dipartimenti supremi di Stato, Giustizia, Milizia e Finanze e di tutti gli altri impiegati et inservienti nelli dipartimenti medesimi o da essi dipendenti e tanto residenti in Toscana come alle corti estere o nelli porti di mare;

46. parimente l'elezione di tutti i capi di uffizio, direttori o amministratori delle aziende regie o della Corona, con tutti gli impiegati loro subalterni o inservienti, salvo sempre quanto appartiene alle comunità [31r] secondo i regolamenti comunitativi et altri ordini emanati in aumento o interpretazione dei medesimi;

[31r] Concorde.

47. la grazia dalle punizioni, che è la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre riservata alla libera volontà del Granduca e perciò da qualunque sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere totalmente, o graziare parzialmente da qualunque pena imposta mediante l'autentica manifestazione della Sua volontà la quale dovrà sempre avere piena esecuzione;

Concorde.

48. la nomina a tutti gli arcivescovadi o vescovadi dello Stato, come pure la collazione di tutti i benefizj di padronato regio o spettanti al patrimonio della Corona con [31v] l'esercizio di tutti i diritti che sono della natura di tali azioni, e così anche tutto ciò che possa cadere ed intendersi sotto nome di giurisdizione o diritto regio per la conservazione delle Sue prerogative ed autorità contro ogni pretensione o fatto di potestà

⁵ Riferito agli artt. 42-46.

ecclesiastica, come secolare;
ogni diritto ed autorità di regolare e governare le
università di studio et accademie di scienze
destinate all'istruzione pubblica;
parimente la libera collazione delli gradi onorifici di
nobiltà o cittadinanza non solo devoluta per prove
secondo le leggi veglianti, come anche per pura
concessione sovrana;

[32r] Concorde, e rispetto
all'annotazione marginale fatta nel
prospetto l'osservazione di lettera O.

49. il libero esercizio di tutti i diritti, autorità
e godimenti del Gran Maestro [32r] dell'ordine di
S. Stefano secondo che dallo statuto e dalle
provvisioni e riforme posteriori ne viene investito
ed a tenore delli regolamenti fatti per il governo del
patrimonio dell'ordine medesimo tanto
nell'economico quanto nel giurisdizionale;

Concorde.

50. e generalmente tutte le facultà di
provvedere, regolare, moderare o determinare in
tutte le materie suddette di prerogativa sovrana
secondo i principi di un buon governo, da intendersi
sempre a termine di tutto ciò che potesse aver luogo
senza ledere la sostanza né la forma delle materie
limitate a risolversi e governarsi con il voto del
corpo rappresentante lo Stato.

[32v] Adeguato alla variazione
con l'articolo 53 1/2.

[32v] 51. Passando quindi a costituire e
creare il corpo della pubblica rappresentanza
nell'universale del Granducato come lo abbiamo
indicato sopra con tutte le prerogative, autorità,
potestà ed attività opportune a farne le funzioni et
adempire lo scopo della sua istituzione, intendiamo
di prevalerci delle Nostre legittime facultà e
specialmente di sodisfare alla Nostra persuasione
della quale siamo convinti che in un buon governo
il Sovrano non può avere migliore consiglio di
quello che nasce dal voto del pubblico, né
pienamente giusto può essere un governo senza che
la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente
a chiedere [33r] proporre ed ottenere ciò che gli
giovi ed a rigettare o riprovare ciò che gli nuocesse.

[33r] Disteso di nuovo conforme
si osserva all'articolo 51.

51 1/2. A rappre[se]ntare o pronunziare i
voti pubblici abbiamo quindi determinato che il
voto d'ogni comunità per mezzo dei suoi consigli
generali pubblicamente tenuti pervenga allo
scrutinio di adunanze provinciali, le quali sieno
formate di tante persone elette dalle rispettive
comunità destinate a formare le rispettive provincie
e che da tali adunanze provinciali di poi vengano
scelti ed eletti altrettanti rappresentanti, i quali
infine portino ad una Assemblea generale,
rappresentante lo Stato intero di Toscana, i voti
raccolti nelle provincie onde, [33v] dopo i
convenienti esami e discussioni, il voto

dell'Assemblea generale sia tenuto e riguardato in carattere di voto decisivo del pubblico a tutti li effetti.

[33v] Adeguato alla variazione.

52. Così determiniamo che i corpi predetti di pubblica rappresentanza nelle loro rispettive incumbenze e pertinenze contengano et abbiano, come per il presente atto intendiamo di conferire ed in quanto occorra restituire loro, quanta autorità, facoltà, ragione o diritto naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti li ordini, ceti e gradi di persone di qualunque stato e condizione facienti la somma di tutti i sudditi del Granducato che sono e per i tempi saranno gover[34r]nati sotto le condizioni della presente Costituzione.

[34r] Concorde.

53. In questo carattere devono adesso riguardarsi i corpi predetti ed aversi per determinati i limiti all'esercizio delle loro facoltà come appresso.

Adeguato alla variazione.

54. Non potranno conoscere né votare in tutte le materie riservate alla libera autorità del Sovrano secondo la determinazione e limitazione fatta di sopra, ma occorrendo potranno e dovranno supplicare e rappresentare i danni che in qualche caso potessero sovrastare o essere stati inferiti all'universale o a qualche parte dello Stato e suoi sudditi con gli ordini dati dal Sovrano o male eseguiti anche in quelle materie [34v] puramente riservate alla sua autorità.

[34v] Adeguato alla variazione.

55. In tutte le materie poi che vengono indicate di sopra come articoli fondamentali da non potersi alterare o risolvere validamente senza il consenso o voto pubblico, dovranno i rispettivi componenti dei corpi predetti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare voti degni della soddisfazione pubblica e di quella fede che dovranno alle loro elezioni, avendo sempre in mira i doveri del loro onorevole incarico che li averà destinati a difendere rispettivamente i diritti delle comunità, delle provincie e dello Stato intiero, a procurare e promuovere i vantaggi loro parziali e generali [35r] ed impedire i danni ed aggravi che in qualunque forma e per qualunque mezzo potessero essere inseriti contro la presente Costituzione.

[35r] Disteso di nuovo coerentemente alle variazioni osservate all'articolo 55.

55 1/2. Dovranno parimente considerare e riguardare sé stessi come legittimi consiglieri del Sovrano per suggerire al medesimo, addurre, proporre, dimostrare, e chiedere tutto ciò che reputeranno congruo e confacente alle mire di un buon governo ed alla possibile felicità umana a vantaggio dei sudditi loro concittadini.

Adeguato alla variazione.

56. Con questo spirito di candore e

rettitudine sarà principale dovere dei componenti i corpi predetti il proporre o domandare al Sovrano l'emanazione di nuove [35v] buone leggi o la riforma, abolizione, correzione o modificazione delle veglianti o della forma della loro amministrazione in tutto o in quelle parti che fossero nocive o non utili allo Stato o a qualche parte di esso in qualunque materia di governo intesa nella sua maggiore estensione, praticando quella onorata libertà, premura e franchezza che deve loro ispirare lo zelo di buon cittadino senza riguardi personali, e così potranno essere sicuri di rendersi grati al Sovrano istesso per mezzo di tale loro plausibile contegno, il quale potrà giovare ad illuminare con le verità necessarie a conoscersi in ogni risoluzione interessante il [36r] pubblico.

[36r] Adeguato alla variazione.

57. Parimente i rispettivi rappresentanti e votanti nei corpi predetti dovranno occuparsi di esaminare e conoscere se tali o simili variazioni di legislazione o amministrazione che verranno esposte per parte del Sovrano alla consultazione e voto del rispettivo corpo convengano al fine di quel vero bene pubblico cui saranno dirette e votare consecutivamente per l'approvazione, moderazione, ampliamento, o negazione.

Adeguato alla variazione.

58. Nell'istesso modo l'Assemblea generale dovrà occuparsi ad esaminare i conti dell'erario pubblico e riconoscere la percezione dell'entrate e l'erogazione di esse nelle spese, lo stato del debito [36v] pubblico e tutto ciò in somma che si comprende nei termini di amministrazione o azienda economica dello Stato con tutta la facoltà e diritto di chiedere notizie, schiarimenti, dettagli o discarico di qualunque regolare e giusto dell'amministrazione accaduta nell'annata al Dipartimento regio delle finanze, dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta acciò l'Assemblea predetta possa proporre tutte quelle moderazioni, correzioni, ed economie che crederà vantaggiose.

[36v] Concorde.

59. Anche proporre al Sovrano le pensioni di ricompensa o sussidio agli benemeriti nel servizio delli impieghi pubblici ed il dare l'approvazione o dissenso a [37r] quelle che venissero per parte del Sovrano esposte al voto del corpo d'Assemblea generale rappresentante lo Stato deve essere un oggetto di ponderazione e di risoluzione discendente dal vero zelo dei votanti, che deve guidare tutte le pubbliche risoluzioni.

[37r] Concorde.

60. Una simile premura ed uno zelo uguale devono animare i corpi suddetti per riparare alle

deviazioni del commercio che insorgessero o che prudentemente fossero da temersi, sempre che con l'opera del Governo e con le sue disposizioni fosse da provvedersi.

Concorde.

61. All'errori ed all'abusi, che il tempo induce nella amministrazione della giustizia come della [37v] economia pubblica devono i corpi predetti aver cura che, mediante le loro deliberazioni, venga rimediato eccitando la volontà del Sovrano ad unirsi nelle risoluzioni più efficaci per liberare i sudditi dalli gravi disordini che ne nascono a danno di tutti quando l'errore o l'abuso diventa costume.

[37v] Adeguato alle variazioni.

62. I votanti nelli rispettivi corpi dovranno riguardare come uno scopo essenziale della rappresentanza l'illuminare il Sovrano col più saldo coraggio quando nei rispettivi casi fosse stato fatto o tentato contro l'interesse pubblico o contro la sicurezza e quiete dei popoli, poiché tali atti di zelo sono la testimonianza del più affettuoso omaggio che i sudditi possono [38r] rendere alla sovranità, così che a questo importante oggetto non si opponga né alcuna privata passione né quel timido inopportuno silenzio che offende la volontà suprema ostentando di rispettarla.

[38r] Adeguato alle variazioni.

63. E generalmente contemplando tutto ciò che il bene dello Stato richieda secondo le contingenze, non si dovrà mai avere per escluso dai limiti delle facoltà delle quali abbiamo investito il complesso dei sudditi nei corpi predetti oggetto alcuno influente nella pratica di un governo giusto imparziale o giovevole a tutti li onesti godimenti nella società.

Disteso di nuovo congruamente
[38v] alla circostanza di doversi
pubblicare separatamente la *Costituzione*
dalle *Ordinazioni*.

64. Animati così i suddetti corpi di rappresentanza con le qualità e facoltà attribuite loro come sopra, dovranno [38v] esercitare le loro funzioni con la norma e regole che verranno prescritte dalle *Ordinazioni* che saranno pubblicate contemporaneamente alla presente *Costituzione*, della quale dovranno essere considerate a tutti li effetti come parte integrale e sostanziale, e così aversi e tenersi per un atto solo continuato e non interrotto quantunque per semplice comodo di operazione materiale ne sia distintamente fatta la pubblicazione. E tutto quanto viene disposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto dovrà intendersi ed applicarsi in puro e sano senso ma puramente letterale e congruamente riferito e non sarà lecita né valida [39v] interpretazione di sorta alcuna a qualunque potestà o autorità anche suprema, né potrà avere luogo né validità altro che

fatta espressamente e per mezzo di deliberazione
concorde tra il Sovrano ed il voto pubblico da
ottenersi per mezzo dell'Assemblea generale
istituita come sopra.

[42r]⁶

⁶ Le cc. 42 e 43 costituiscono un inserto proveniente da altro nucleo documentario. A c. 42r. si legge: «... avvertirei che forse il magistrato avrebbe fatto bene ad accrescere il dazio per reintegrare alla comunità il suo capitale distratto a comodo delle fonti o di altro pubblico servizio che bene non mi ricordo. Potrei anche aggiungere che una concessione per distrarre capitali dalla comunità a condizione di reintegrarli merita che il Cancelliere rammenti opportunamente alla magistratura di sodisfare a questa reintegrazione. Io non so con certezza di memoria come stia l'affare della suddetta distrazione e reintegrazione ma Ella potrà rammentarlo opportunamente. La prego finalmente a fare intendere a chi è autore del suddetto foglio come io non posso vedere volentieri simili atti che mostrano un certo spirito di di...».

[45r]
B

Costituzione

Prospetto di confronto corredato delle osservazioni occorse nell'esame delle variazioni fatte da S.A.R. sopra diversi articoli della Costituzione, al quale si dà annessa una copia delle annotazioni marginali trovate dopo li articoli di n. 28, 29, 32, 39 e 49 nello sbizzo dato da S.A.R. con le relative osservazioni di risposta⁷

[46r]

Articoli come nello sbizzo presentato a S.A.R. sotto di ... in luogo di quello del 26 novembre 1781, concernenti la Costituzione etc.

Articoli come nello sbizzo dato da S.A.R. sotto di 20 maggio 1782

Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro regolamenti ed ordinazioni attualmente veglianti.

21

Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche.
(A)

(A) Si supplica di considerare che conservando soltanto le truppe civiche rispetto al piede sarà creduto referibile al numero, e se i regolamenti potranno essere variati le truppe civiche di fatto non esisteranno più nel loro carattere.

[46v]

Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij ed altri simili patrimonj comunitativi, e specialmente dove lasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono le comandate di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri ordini successivi relativi alli medesimi viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative.

22

Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij ed altri simili patrimonj comunitativi, e specialmente dove rilasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono per sempre le comandate di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri ordini successivi relativi alli medesimi viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative, alla libera amministrazione e direzione dei fiumi nelli interessati e alle alienazioni dei beni comunitativi.
(B).

(B) Pare notabile che rispetto alli fiumi nulla vi è di promiscuo fra di essi e le comunità e ne viene fatta menzione nel *Proemio* all'art. 9.

E l'alienazione dei beni comunitativi non è facoltativa per le comunità ma coattiva e prescritta, sicché viene compresa nella conservazione generalmente espressa nei regolamenti comunitativi.

⁷ Copia del *Prospetto di confronto* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 8, cc. 131r-142r.

[47r]

Dovrà in simile modo restare invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme e provincia inferiore dello Stato di Siena mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.

23

Dovrà in simil modo restare invariabile in tutte le sue parti il sistema di ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme e provincia inferiore dello Stato di Siena e Volterra ed i privilegi ed esenzioni accordate ai territorj di ... mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.
(C)

(C) Sulla variazione che si vede fatta all'art. 23 si supplicherà che sia permesso l'indicare in termini generali le esenzioni accordate a diversi altri luoghi dello Stato, oltre al sistema d'ampia libertà privilegiata introdotta nelle Maremme e provincia inferiore di Siena, poiché non pare praticabile di individuare tutti i luoghi e tutte le esenzioni, e molto meno di caratterizzare quelle che sieno veramente tali distinguendoli da ciò che sia di costituzione o convenzione antica dei luoghi medesimi, onde si rischierebbe di fare qualche omissione e di dar luogo di dedurre in questione se le esenzioni solamente nominate si vogliano mantenere e si abbiano per escluse le altre, sicché mediante un'espressione generale che comprenda e conservi le cose nel suo stato attuale, nulla vi resterà di dubbio o questionabile.

[47v]

Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizj tanto civili che criminali senza alterazione, e tanto nella capitale che nelle province, come pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali e loro tribunali, che
(D)

25

Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizj tanto civili che criminali senza alterazione, e tanto nella capitale che nelle province, come pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali e loro tribunali, che non

(D) Sull'aggiunto all'art. 25 si osserverebbe umilmente come la quantità dei tribunali foranei, i loro ministri ed impiegati e le leggi e tariffe loro sono appunto oggetti di delicatissima premura ed anche importanti al servizio dei popoli cui sono dedicati, onde si supplicherrebbe a riflettere che in questo punto particolarmente potrebbe essere opportuno il fissare che non possa venir fatta variazione alcuna senza l'intervento del voto pubblico, poiché quantunque si voglia permettere soltanto la diminuzione dei tribunali, ministri, tariffe, vi si aggiunge anche la semplicizzazione delle loro leggi, e questo basta perché tutto possa una volta succedere con danno, scomodo o dispiacere dei popoli che in questa materia non trovano il loro beneficio nei semplici oggetti pecuniari ma nel comodo, sicurezza, giustizia ed imparzialità dell'amministrazione di giustizia. Onde parrebbe che con i principi fondamentali della Costituzione concordasse benissimo il non imporre altrimenti la limitazione suddetta, la quale sarebbe

[48r]

segue l'art.° 25

non potranno aumentarsi di numero né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere.

potranno aumentarsi di numero né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere, rilasciando al Sovrano la facoltà di poter secondo i bisogni ed occorrenze diminuire e riformare i tribunali divenuti superflui o inutili, scemare li ministri, semplificare le loro leggi, tariffe, ma mai di

aumentarli o crescerli.

benissimo confidata alla libera facoltà del Sovrano se le migliori volontà dei sovrani non si vedessero troppo spesso diventare la materia ed il mezzo dello sfogo delle passioni, delli errori e dei capricci ministeriali che disgustano i popoli, gli vessano o gli nuocono sotto certi nomi troppo rispettabili ed in quei casi e modi appunto che hanno forse fatto vedere a V.A.R. come il rimedio a questo male consiste tutto nell'eccitare il voto dei popoli a consultare, chiedere, opporre e deliberare.

[48v]

E nelli giudizj civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi senza eccezzione alcuna, poiché riconosciamo che la grazia fatta in questa materia ad una parte sarebbe sempre gravosa o dispiacevole all'altra.

26 E nelli giudizj civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi fuori che per la nomina dei giudici, l'invigilare alla loro condotta senza eccezzione alcuna, poiché riconosciamo che la grazia fatta in questa materia ad una parte sarebbe sempre gravosa o dispiacevole all'altra.

(E)

(E) Nella mutazione fatta all'art. 26 pare notevole che è stata altrove lasciata alla libera facoltà del Sovrano l'elezione dei giudici e di tutti li altri impiegati ed inservienti nei tribunali, sicché il ridurlo qui ristrettamente alla nomina dei giudici darà luogo ad eccitare alcuna di quelle spregevoli ma però fastidiose questioni che si fanno creare da chi maneggia le parole, che purtroppo sono in moda.

Quest'articolo fu fatto unicamente per fissare l'abolizione delle grazie assurde che intervengono nei giudizj civili concedendo ad una parte ciò che contraddice l'altra, onde non parrebbe incongruo l'accordare che non vi si parlasse dei giudici giacché rispetto ad essi è stato convenientemente parlato altrove.

[49r]

In ordine alla suddetta nota e classazione non potrà mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri, poiché dichiariamo che l'importare delle pensioni suddette è gravoso ma lo abbiamo riguardato come inevitabile nei

31 In ordine alla suddetta nota e classazione non potranno mai variarsi li titoli delle medesime né accrescersi sotto verun titolo il conto delle entrate personali o sieno regie, né caricarsene o voltarsene sotto verun titolo qualunque spesa sul titolo e nota della Corona, salvo sempre al Sovrano la più ampia facoltà per diminuire le spese

(F)

(F) La variazione fatta all'art. 31, che limita ad una somma le pensioni ma lasciandola in bianco, richiama ad osservare umilmente come volendo disporre ad arbitrio di questa somma converrebbe cassare la tenera espressione susseguente, che indica d'aver conosciuto per gravoso l'importare attuale delle medesime.

Inoltre si supplicherebbe a riflettere come la pensione che si possa sperare dopo una pubblicazione, se fatta, diventerà presto la sorgente di ogni corruttela che un giorno un cattivo Ministero vorrà introdurre nella Costituzione e nei voti dei corpi pubblici. E questo si deve tanto più temere quanto che il titolo soave di beneficio gratuito o ricompensa generosa lusinga ogni buon sovrano quando, persuaso di fare un atto benefico, non può mai accorgersi di nutrire e favorire li

interessi e le vedute dell'iniquità ministeriale, la quale non profitta mai meglio delle sue triste operazioni che appoggiandosi alla tenerezza e benignità del cuore sovrano, sempre consenziente all'aspetto del bene che se gli presenta.

Se si considera che sul conto della Corona nulla è stato detto contro le pensioni sembrerà forse congruo quanto è

[49v]

segue l'art.° 31

molti casi che le riforme fatte inducevano danni a molte persone degne di tale soccorso.

ed i titoli, mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né quelle che venissero a vacare concedersi ad altri fuori che dentro la somma di ..., poiché dichiariamo che l'importare delle pensioni suddette Ci affligge ed è veramente gravoso ma le abbiamo riguardate come inevitabili nei molti casi delle riforme che nella totale mutazione del sistema del governo in questi anni sono state fatte, le quali hanno necessitate queste pensioni per non rovinare molte persone e famiglie impiegate degne di tale soccorso.

stato rispettosamente osservato altrove.

Ed inoltre avvertasi come delle pensioni da accordarsi ai veri benemeriti nel servizio dello Stato ne è stata fatta all'art. 59 speciale indicazione tra le cose di cui deve occuparsi l'Assemblea generale.

[50r]

Dovrà conservarsi sul piede attuale e secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto regio e la percezione delle medesime senza alterarne la sostanza né la forma, e quelle esistenti non si potranno aumentare né imporre delle nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza.

36

Dovrà conservarsi sul piede attuale secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto regio e la percezione delle medesime, senza alterare la sostanza né la forma o esazione, e quelle esistenti non si potranno aumentare, né imporre delle nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza. Sarà bensì in libertà del Sovrano e suo princial dovere di procurare ogni possibile economia per diminuire le spese di percezioni, semplificarne le amministrazioni e di diminuirne in tutto o in parte quelle imposizioni, dogane o gabelle che credesse potere abolire.

(G)

(G) Anche sulla variazione dell'art. 36, benché limitata alla facoltà di diminuire le imposizioni, semplificare le amministrazioni, dogane, gabelle, etc., pare che ricorra quanto è stato osservato rispetto ai tribunali di giustizia e che sia essenziale il farsi tali atti col voto pubblico, il

quale non si opporrà mai quando l'operazione sia veramente utile. Ed all'opposto, una riforma che potrebbe apparire giovevole potrebbe indurre al bisogno di altri nuovi aggravj sempre perniciosi e più dolorosi, potrebbe sbilanciare l'equilibrio dei pesi pubblici, offendere li interessi di una branca di commercio giovando ad altri o nuocere ad alcuni luoghi dello Stato o ad alcuna classe dei popoli, e così tornare a diventare una operazione di quelle che appunto pare che la Costituzione vorrebbe evitare.

[50v]

Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto l'esazioni delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicate alli bisogni dello Stato né sotto nome di affitti, locazioni o altri di simile condizione, né a finanziari, impresarj, tanto personalmente che rappresentati da compagnie o società di simile natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dipendenze, che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene adesso stabilito e regolato in tutto il presente atto.

Come pure non sarà lecito il costituire o creare alcuna privativa perpetua o temporaria, né sopra qualunque escogitabile ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo, nemmeno a beneficio e profitto del pubblico erario, poiché per principio fondamentale deve essere conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili di ogni specie e di ogni classe intese nella loro maggiore estensione sopra a tutto ciò che possano comprendere e abbracciare.

38 Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto, le esazioni delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicate alli bisogni dello Stato né sotto nome di affitti, locazioni o altro di simile condizione, né a finanziari, impresarj, tanto personalmente che rappresentati da compagnie o società di simile natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dipendenze, che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene stabilito e regolato in tutto il presente atto.

Come pure non sarà lecito il costituire o creare alcuna privativa perpetua o temporaria, né sopra qualunque ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo nemmeno a beneficio e profitto del regio pubblico erario, poiché per principio fondamentale deve essere conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili di ogni specie e di ogni classe intese nella loro maggiore estensione sopra a tutto ciò che possono comprendere o abbracciare (H)

(H) Per la variazione fatta all'art. 38 pare che restringendosi a limitare la proibizione delle privative perpetue possa ammettersi di esprimere anche le privative temporarie e perciò si dà annessa nuova minuta di detto articolo⁸.

⁸ Nella copia del *Prospetto di confronto* di cui alla n. 5 l'art. 38 è seguito dalle seguenti annotazioni, cassate: «N.B.: li articoli ... si danno annessi in minute e sono distesi congruamente alle annotazioni che si sono osservate ~~dopo~~ in margine delli articoli 28, 30, 30 1/2, 30 3/4, 32, 39, 40, 64, ~~44~~ evitando quello che è sembrato ripetizione. Li articoli 16, 17, 18, 19, 24, 29, 34, 35, 51, 51 1/2, 52, 53, 54, 55, 55 1/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 sono stati o copiati o ridotti congruamente allo sbozzo dato da S.A.R. L'articolo 63 si è ridotto conforme al senso delle variazioni osservate nel suddetto sbozzo omettendo quello che è parso ripetizione. Finalmente Li articoli 14, 15, 20, 27, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ~~51, 53, 59, 60 e 61~~ si sono trovati perfettamente concordi allo sbozzo già presentato a S.A.R. Finalmente l'annotazioni apposte in margine all'articolo 49 sembrano una ripetizione di quanto è stato detto alli articoli 25, 36 e su questo occorre e basta quanto si è rappresentato sulli medesimi articoli» (ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 8, c. 137v.)

[51r]

E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, vincolo o ispezione di governo l'attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarj già compresi nella giurisdizione delli soppressi tribunali di Grascia ed Abbondanza, con qualunque titolo e per qualunque occasione, ancorché urgente o semplicemente temporaria e breve.

(I) All'art. 39 parevano omesse o espressamente lasciate fuori le parole « ancorché urgente o semplicemente temporaria o breve », ma sono state rimesse nella nuova minuta sperando facile il persuadere come esse erano dirette a chiudere ogni strada possibile a qualunque pretesto che suggerisse qualche provvista di grasce o altra simile operazione capace di sovvertire gli stabilimenti fondamentali nelle materie annonarie.

[51v]

Osservazioni alle di contro annotazioni
(K)

Essendo stato determinato di provvedere al prescritto dalle di contro annotazioni con promulgazioni separate da quella della Costituzione, nulla occorre dire qui sopra i di contro articoli, avvertendo [52r] soltanto che si è soppresso l'art. 28, che aboliva la pena di morte, come alieno dalla materia ferme stanti le ultime sopra espresse determinazioni.

39

E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, vincolo o ispezione di governo l'attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarj già compresi nella giurisdizione dei soppressi tribunali di Grascia ed Abbondanza, con qualunque titolo e per qualunque occasione.
(I)

Copia di alcune annotazioni marginali fatte da S.A.R. a diversi articoli della Costituzione

Dopo l'art. 28 in margine:
Dovranno restar fermi i regolamenti veglianti nelle materie criminali ed i diversi ordini del ... emanati per abbreviare il corso alle cause ed alle carcerazioni, per il vitto dei carcerati, protocolli criminali, la legge per la prescrizione della cause criminali, perché non si possa mai procedere criminalmente contro veruno per la via economica e senza atti formali e senza pubblicità d'atti sotto verun titolo ed in verun caso, molto meno sentenziarlo o condannarlo senza sentire il reo e ammetterlo alle difese formalmente con la libertà di scegliersi un avvocato e difensore a suo modo.

Che non si potrà ritenere carcerati i rei fuori che per omicidj, furti, etc., dovendoli rilasciare con la cauzione giuratoria o mallevatoria quando i delitti e le condanne non vanno alla pena dei lavori pubblici.

Che resti abolita ogn'azione personale contro i debitori, [52r] che la pena di morte resti abolita come non giusta, perché l'individui non avevano il diritto di trafonderlo nella società o governo. Che in vece vi sarà la pena dei pubblici lavori e che per i delitti di semplici contrabbandi etc. non vi potranno mai essere che pene pecuniarie.

[52v]

Osservazioni alle di contro annotazioni
(L)

Annotazioni marginali fatte da S.A.R.

Sodisfatto alle di contro variazioni ed
annotazioni con i numeri 30, 301/2, 30 3/4.

In margine dopo l'art. 29 al n. 30:
E come è stato da Noi considerato che le
entrate di ogni Stato o sono destinate per il
servizio dello Stato medesimo o per il
mantenimento dello Stato medesimo e per
suo patrimonio, e che queste due specie di
entrate, e per conseguenza le uscite che vi
corrispondono, sono di natura tra di loro
intieramente diversa, e che qualunque
promiscuità tra di loro è un vero arbitrio e
ingiustizia, e che il Sovrano, che non è che un
semplice amministratore delle rendite
concesse dal pubblico per i bisogni dello
Stato, non può spenderle in verun altro uso
che in quello al quale sono state destinate e
per conseguenza è tenuto di rendere conto al
pubblico della buona erogazione ed uso fatto
delle medesime nel tempo che essendo
padrone di quelle destinate per la Sua propria
persona, non è tenuto a rendere conto alcuno
dell'erogazione delle medesime fino a che si
contiene nelli giusti limiti delle somme
assegnategli, ma che però è sempre tenuto, e
nell'une e nell'altre, ad usare di tutte
l'economie possibili per alleggerire e
diminuire le imposizioni dello Stato.

[53r]

Osservazioni alle di contro annotazioni
(M)

Annotazioni marginali fatte da S.A.R.

Sodisfatto alla di contro annotazione
con l'aver variato congruamente l'art. 32.

(N)

Adeguito con l'art. 39 1/4.

Questa materia si riferisce a quanto
contengono li articoli 25 e 36 variati da
S.A.R., e sulle variazioni è stata fatta
l'osservazione che si vede nel prospetto di
confronto, segnata sotto lettera G.

Ricorre circa alle strade quanto è stato

In margine all'art. 32:

Se devino dare un saldo.

In margine dopo l'art. 39:

Non potrà il Sovrano creare debiti pubblici di
veruna sorte, luoghi di Monte, cedole, etc. o
altre simili sotto qualunque pretesto o titolo.

Non potrà similmente imporre nuovi
legami, vincoli, gabelle alle porte della città
sotto verun titolo né stabilire nuove dogane o
gabelle o limitare in qualunque maniera la
libertà concessa per la circolazione
nell'interno del Granducato senza dogane,
estrazioni di bestiame. Potrà bensì diminuire
le dogane stabilite, scemarvi le gabelle e i
diritti sopra quei generi che crederà
convenienti.

Non potranno mai, sotto verun titolo

detto all'art. 22, e circa le imposizioni che potrebbero nascere da questo titolo pare generalmente provvisto dall'art. 36 che prescrive non imporsi nuove imposizioni sotto qualunque titolo ed in qualunque modo, ancorché straordinariamente [53v] o per qualche particolare urgenza, e all'art. 37 che dichiara non potersi esigere alcuna nuova imposizione o veruno aumento delle veglianti neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o beneficio universale sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso.

Pare che convenga astenersi dal dire tutto ciò che può dare luogo a deviare dal passare le istanze e doglianze per mezzo delli consigli pubblici delle adunanze e dell'assemblea, altrimenti tutto si inonderà di progetti, richieste ed artificiosi atti di privati interessi e si fonderà una sorgente di scandali.

[54r]

Osservazioni alle di contro annotazioni
(O)

Sembrando gli articoli contemplati nella di contro annotazione una ripetizione di quanto è stato notato all'art.¹ 25 e 36, pare che possa bastare quanto è stato rappresentato con le osservazioni apposte all'articoli suddetti.

La facoltà di diminuire il militare, fortezze, etc. pare oggetto troppo piccolo per farsene un articolo di Costituzione fondamentale in uno Stato. E quanto era importante il porre un limite alla facoltà di accrescere le forze militari acciò non si riducessero un giorno ad opprimere lo Stato e la Costituzione, altrettanto [54v] diventa importante il non aprire l'adito ad una sfrenata libertà che sotto nome di

cominciarsi dal Sovrano lavori di imprese di strade e grandiose e nuove, canali ed altre imprese dispendiose senza avere prima avuto il consenso delli Stati.

[53v] Il Sovrano sarà obbligato ad ascoltare tutte le rappresentanze ed istanze che gli faranno li deputati delli Stati o in voce o in scritto, o a nome delle province, comunità, etc., o per proporre provvedimenti, dolersi di abusi, imposizioni, leggi, etc.. Dovrà ascoltarli con benignità e dare prontamente risposta e sfogo in carta alle loro istanze.

Annotazioni marginali fatte da S.A.R.

In margine dopo l'art. 49:
La facoltà di diminuire liberamente i tribunali e dipartimenti sì provinciali che altri che crederà inutili.

Il semplificare le amministrazioni di finanze e tutte le sue parti.

La facoltà di abolire dogane, gabelle su certi generi e imposizioni, accordare esenzioni particolari di gravezze a quei territorj che per circostanze particolari avessero bisogno etc., purché tutte queste grazie non ridondino in aggravio di altre o permutazioni di titoli di titoli di imposizioni nei quali, come si è detto di sopra, non potrà far nulla.

La facoltà di diminuire il militare presentemente esistente, le fortezze, vendere ed alienare in parte o in tutto.

diminuzione di fortezze e di soldatesca
potrebbe ridurre lo Stato senza forze militari
e senza posti che lo guardassero dalla peste e
dalli insulti. E qui conviene aver presente che
se mai un giorno la Costituzione arrivasse a
non piacere più, di quell'assoluto arbitrio che
espone i governi a tanti dispiaceri ed a tante
disapprovazioni, critiche e lamenti, si farà di
tutto e tutto si tenterà per mettere il popolo
nella disperata necessità di aborrire la
Costituzione.

[57r]

C
Ordinazioni

[58r]

Ordinazioni consecutive⁹

In continovazione et aggiunta all'atto di nuova Costituzione fondamentale toscana pubblicato questo medesimo giorno, dovrà inoltre eseguirsi ed osservarsi quanto viene prescritto nelle presenti *Ordinazioni* da aversi e tenersi senza eccezione alcuna come parte integrale e sostanziale della predetta Costituzione ed invariabilmente ad essa relativa, pertinente ed inerente come contenuto d'un solo e non interrotto atto in un istesso tempo, [58v] e con permanente volontà pronunziato e celebrato.

N. 65. Primieramente, a comodo della situazione e condizione diversa dei luoghi compresi nel Granducato e dei loro vari interessi, bisogni e relazioni, tutto quanto il dominio delli Stati di Toscana si distingua e si suddivida nelle seguenti separate provincie unicamente a tutti gli effetti voluti, e contemplati dal presente atto senza che s'intenda fatta la minima alterazione o variazione a tutte le altre distinzioni e divisioni di giurisdizione e di pertinenza, come neppure alle unioni, aggregazioni o altra qualunque circoscrizione di territorio ad altri effetti già destinata dalle leggi o regolamenti attualmente veglianti.

[59r]

1°. Capo della provincia di Firenze
La città di Firenze

Comunità	di	Firenze
”	”	Fiesole
”	”	Prato
”	”	San Casciano
”	”	Pontassieve
”	”	Carmignano
”	”	Lastra
”	”	Montelupo
”	”	Galluzzo
”	”	Sesto
”	”	Campi
”	”	Bagno a Ripoli
”	”	Montespertoli
”	”	Rignano
”	”	Castellina e Torri

[59v]

2°. Capo della provincia superiore senese
La città di Siena

Città	di	Siena
Comunità	di	Chiusi
”	”	Pienza
”	”	Montalcino
”	del	Terzo della Masse di Città
”	del	Terzo della Masse di S. Martino
”	[di]	Casole

⁹ Copie delle *Ordinazioni consecutive* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 5, cc. 76r-112v e ivi, ins. 14, cc. 371r-411r. E cfr. la *Memoria sulle osservazioni apposte all'Ordinazioni* ivi, ins. 6, cc. 116r-123r.

” ” Radicondoli
” ” Chiusdino
” ” Buonconvento
” ” S. Giovanni d’Asso
” ” Castiglion d’Orcia
” ” Radicofani
” ” Abbadia S. Salvatore
” ” S. Casciano de’ Bagni
” ” Sarteano
” ” Asciano
” ” Trequanda
” ” Asinalunga

[60r]

” ” Torrita
” ” Rapolano
” ” Castelnuovo Berardenga
” ” Sovicille
” ” Monteriggioni
” ” S. Quirico
” ” Montieri
” ” Piancastagnajo
” ” Monticiano
” ” Murlo
” ” Elci

3°. Capo della provincia pisana
La città di Pisa

Comunità di Pisa
” ” Bagni di S. Giuliano
” ” Cascina
” ” Vico Pisano
” ” Pontedera
” ” Ponsacco

[60v]

” ” Lari
” ” Rosignano
” ” Fauglia
” ” Chianni
” ” Lorenzana
” ” Castellina
” ” Orciano
” ” Peccioli
” ” Lajatico
” ” Palaja
” ” Bientina
” ” Campiglia
” ” Sassetta
” ” Casale
” ” Guardistallo
” ” Montescudaio

” ” Gherardesca
” ” Bibbona
” ” Montecastelli

[61r]

4°. Capo della provincia di Pistoja
La città di Pistoja

Comunità di Pistoja
” della Cortina della Porta Carratica
” ” Cortina della Porta S. Marco
” ” Cortina della Porta Lucchese
” ” Cortina della Porta al Borgo
” ” Potesteria di Seravalle
” ” Potesteria di Tizzana
” ” Potesteria del Montale
” ” Montagna di Pistoja

5°. Capo della provincia di Arezzo
La città d'Arezzo

Comunità di Arezzo
” ” Cortona
” ” Montepulciano
” ” Castiglion Fiorentino
” ” Lucignano

[61v]

Comunità di Fojano
” ” Monte San Savino
” ” Civitella
” ” Castelfocognano
” ” Subbiano
” ” Marciano

6°. Capo della provincia di Volterra
La città di Volterra

Comunità di Volterra
” ” Pomarance
” ” Montecatini di Val di Cecina
” ” Castelnuovo di Val di Cecina
” ” Monteverdi

7°. Capo della provincia di Pescia
La città di Pescia

Comunità di Pescia
” ” Buggiano
[62r]
” ” Montecarlo
” ” Montecatini
” ” Monsummano e Monte Vetturini

” ” Massa e Cozzile
” ” Vellano
” ” Uzzano
” ” Barga

8°. Capo della provincia di Colle
La città di Colle

Comunità di Colle
” ” S. Gemignano
” ” Castel Fiorentino
” ” Cartaldo
” ” Poggibonsi
” ” Barberino di Val d’Elsa

9°. Capo della provincia di San Miniato
La città di San Miniato

Comunità di San Miniato
[62v] ” ” Empoli
” ” Fucecchio
” ” Castelfranco di Sotto
” ” Santa Croce
” ” Montajone
” ” Cerreto
” ” S. Maria in Monte
” ” Montopoli
” ” Monte Calvoli

10°. Capo della provincia di S. Sepolcro

La città di San Sepolcro

Comunità di S. Sepolcro
” ” Anghiari
” ” Monterchi
” ” Caprese
” ” Pieve S. Stefano
” ” Chiusi nel Casentino
” ” Badia Tedalda
” ” Sestino
[63r] ” ” Verghereto

11°. Capo della provincia di Pontremoli
La città di Pontremoli

Comunità di Pontremoli
” ” Fivizzano
” ” Bagnone
” ” Terrarossa

” ” Albiano
” ” Groppoli
” ” Calice

12°. Capo della provincia inferiore senese
La città di Grosseto

...
[64r]

13°. Capo della provincia di S. Giovanni in Valdarno di Sopra
La terra di S. Giovanni

Comunità di S. Giovanni
” ” Montevarchi
” ” Figline
” ” Greve
” ” Reggello
” ” Castelfranco di Sopra
” ” Terranuova
” ” Bucine e Val d’Ambra
” ” Laterina
” ” Radda
” ” Gajole
” ” Castellina
” delle cinque comunità distrettuali di Val d’Ambra
” ” due comunità distrettuali di Laterina
” [di] Pian di Castiglione Ubertini

[64v]

14°. Capo della provincia di Scarperia
La terra di Scarperia

Comunità di Scarperia
” ” Borgo S. Lorenzo
” ” Barberino di Mugello
” ” S. Piero a Sieve
” ” Vicchio
” ” Dicomano
” ” S. Godenzio

15°. Capo della Provincia di Poppi
La Terra di Poppi

Comunità di Poppi
” ” Bibbiena
” ” Pratovecchio
” ” Castel S. Niccolò
” ” Londa
” ” Montemignajo
” ” Stia

[65r]
” ” Chitignano
” ” Raggiolo
” ” Ortignano

16°. Capo della Provincia di Marradi
La terra di Marradi

Comunità di Marradi
” ” Firenzuola
” ” Modigliana
” ” Treozio
” ” Palazzuolo

17°. Capo della provincia della Rocca S. Casciano
La terra della Rocca S. Casciano

Comunità della Rocca S. Casciano
” di Dovadola
” ” Bagno
” ” Galeata
” ” Portico

[65v]
” ” Premilcuore
” ” Sorbano
” ” Terra del Sole

18°. Capo della provincia di Pietrasanta
La terra di Pietrasanta

Comunità di Pietrasanta
” ” Seravezza
” ” Stazzema

19°. Corpi separati dalle provincie

Comunità di Livorno
” ” Portoferraajo

66. Il corpo di rappresentanza universale dello Stato sarà formato di membri a tale effetto eletti dalle provincie mediante il voto delle comunità rispettivamente comprese [66r] nelle provincie medesime come vengono distinte sopra.

67. Ciascuna delle suddette comunità pertanto dovrà d'anno in anno, tanto anticipatamente quanto sia trovato opportuno e comodo dalla comunità rispettiva, eleggere un oratore per intervenire a formare il corpo della rispettiva provincia a suo luogo e tempo, ed in quello così eletto rimettere e confidare la nomina ed il voto per l'elezione di un Rappresentante provinciale e per adempire nelle adunanze provinciali tutte le commissioni della sua comunità, portarne il voto, e così rappresentarla interamente a tutti gli effetti voluti o contemplati dalla Costituzione sotto la norma [66v] delle presenti *Ordinazioni*.

67 1/2. L'elezione del suddetto oratore comunitativo dovrà farsi in ciascuna comunità per partito del suo Consiglio generale secondo la forma e regola prescritta dalli veglianti ordini e

regolamenti comunitativi per i partiti dei Consigli generali et altri corpi di magistratura delle comunità.

68. Prima di procedere all'elezione del suddetto oratore dovrà adunarsi il Consiglio generale della rispettiva comunità e con legittimo partito del medesimo, fatto secondo gli ordini prescritti dai nuovi regolamenti comunitativi veglianti, stanziarsi all'ufficio di oratore un discreto e conveniente onorario [67r] sufficiente a gratificarlo dell'incomodo ed indennizzarlo delle spese di viaggi e soggiorno nella città o terra capo di provincia dove dovrà portarsi all'adunanza, da pagarseli peraltro solamente quando abbia compito l'ufficio suo e resone conto alla sua comunità. Ma dopo tale fissazione di onorario non sarà lecito agli oratori il domandare né alle comunità e loro Consigli generali o magistratura delli rappresentanti l'accordare o stanziare aumento o sussidio alcuno, neppure con titolo di indennità o altro titolo, somma alcuna oltre all'onorario stanziato come sopra.

68 1/4. Alli suddetti Consigli generali [67v] comunitativi e loro partiti non possono e non debbano intervenire i giudicanti ancorché si tratti di oggetti non espressamente compresi nei termini di libera amministrazione accordata con i regolamenti predetti, intendendo che ad ogni difetto di facoltà venga supplito con la presente disposizione.

68 1/2. Per la creazione delli suddetti oratori comunitativi dovranno in ciascuna comunità estrarsi quattro polizze dalla borsa destinata per le tratte dei rispettivi magistrati di rappresentanti delle comunità istesse ed i nomi di quelli così estratti partitarsi dal Consiglio generale e rinnovarsi [68r] le estrazioni ed i partiti fino che alcuno delli estratti venga vinto per il partito suddetto senza distinzione o eccezione di persona secolare o ecclesiastica purché sia capace secondo gli ordini comunitativi di risiedere personalmente nel magistrato di Priori rappresentanti la rispettiva comunità.

69. L'ufficio d'oratore comunitativo non si potrà rifiutare altro che col pagamento di lire cento a beneficio della comunità e non sarà lecito farlo esercitare per mezzo d'altri.

69 1/2. A cautela e per prevenire gli accidenti che potrebbero portare dilazioni e ritardi, si dovranno anche trarre ed eleggere rispetti quanti [68v] sembreranno opportuni alli rispettivi Consigli generali delle comunità, e poi procedere alla notificazione o avviso ed alle ulteriori tratte ed elezioni secondo la forma prescritta dai nuovi regolamenti comunitativi per la creazione di altri simili uffizi in caso di rifiuti.

69 3/4. E chi fosse stato una volta oratore alle adunanze suddette non potrà per il corso dell'annata di suo ufficio essere astretto ad accettare li uffizi comunitativi o pagarne il rifiuto ma potrà bensì rifiutarli senza pagamento.

70. Non potranno essere eletti all'ufficio di Oratore persone di qualsivoglia stato, grado o [69r] condizione che in qualunque forma fossero impiegate con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio o con qualunque carattere o titolo al servizio dei tribunali di giustizia o di uffizi o tribunali di amministrazione o azienda tanto regia che comunitativa, come neppure quelli che godessero pensioni dell'erario regio o della Corona, escludendo da questa proibizione gli arruolati alla truppa civica in quei posti e gradi che non hanno stipendio fisso e dichiarando che non si debbano avere per compresi nella proibizione predetta quelli che fossero impiegati o stipendiati in uffizi [69] di servizio della comunità o dei luoghi pij comunitativi dipendenti dal governo delle magistrature delle comunità medesime o a quelle subordinate per rendimento di conti.

70 1/2. Eletto nella sopraindicata forma ciascuno oratore comunitativo e decorato così di un incarico onorevole quanto lo attesta la fiducia che la rispettiva comunità ripone in esso, dovrà riguardare come scopo del suo importante ufficio il promuovere in ogni occasione e sostenere col più vigoroso zelo gli interessi e le parti della sua comunità costituente e dei popoli che mediante il loro voto di elezione lo averanno incaricato di rappresentarli, difenderli e [70r] giovarli, sicché ogni altro riguardo, qualunque interesse privato o veduta particolare, mai intervenga a corrompere o macchiare l'integrità dell'animo di un oratore, il quale per carattere del suo ufficio deve generosamente riguardare sé stesso e tutte le opere sue come oggetti devoluti al servizio, beneficio e soddisfazione della sua comunità e dei suoi concittadini compresi nella medesima.

73. In una o più volte successivamente all'elezione dell'oratore dovrà ciascuna comunità sempre con partito del suo Consiglio generale dare al suo oratore tutte le commissioni che vorrà fare presente alla rispettiva sua adunanza provinciale [70v] estendendosi secondo le occorrenze a tutte le materie ed oggetti che dalla sopraespressa *Costituzione* vengono compresi nelle facoltà del voto pubblico, ed avendo generalmente in veduta tutto ciò che può essere di vantaggio dello Stato o della sua provincia o della comunità medesima.

74. Tali commissioni dovranno darsi in scritto e vinte per i partito del Consiglio generale che le abbia ammesse.

75. Ed all'effetto che il pubblico possa profittare dei lumi e dello zelo di quelle private persone che non avessero attualmente luogo nel Consiglio generale comunitativo all'occasione delli partiti suddetti, sia [71r] lecito a qualunque comunista di qualsivoglia stato, grado o condizione il produrre sotto nome e forma di petizione popolare le sue proposizioni, rimostranze o progetti per vantaggio pubblico tanto rispetto alla sua comunità quanto relativamente ad altre o all'universale dello Stato.

76. Tali petizioni popolari con istanze, proposizioni o progetti non potranno parimenti farsi altro che in scritto, e dovranno leggersi in pubblico nel Consiglio generale e poi dal medesimo partitarsi secondo li ordini per i partiti comunitativi e quando ricevano l'approvazione in tutto o in parte col partito del Consiglio generale [71v] dovranno darsi in commissione all'oratore per presentarsi all'adunanza provinciale come oggetti del voto comunitativo e tenerne intiero registro al solito libro di partiti o deliberazioni della comunità. Ma qualora alcuna delle suddette proposizioni, istanze non fosse vinta ed approvata per il partito suddetto non dovrà farsene uso alcuno, servendo soltanto che venga conservata e fattane l'opportuna memoria al libro dei partiti.

77. Ed acciò tutti possano godere della sodisfazione d'intendere ciò che nelle suddette importanti sessioni comunitative verrà trattato e deliberato, vogliamo che in tali occasioni la [72r] sessione del Consiglio generale si tenga in luogo ampio e comodo all'accesso del popolo, per il quale effetto dove i luoghi soliti delle residenze comunitative non fossero capaci sia lecito prevalersi dei palazzi pretorj o delle fabbriche di luoghi pij comunitativi o delle chiese a dichiarazione e giudizio del Gonfaloniere o di chi in suo luogo presederà al Consiglio generale predetto. E per l'istesso fine ed effetto indicato sopra si dovranno anticipatamente otto giorni almento notificare al pubblico in ciascuna comuntà il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terranno i consigli pubblici sopraindicati; qual [72v] notificazione dovrà farsi per gli atti del rispettivo tribunale di giurisdicenza civile nel territorio delle comunità rispettive et ad istanza degli magistrati rispettivi rappresentanti le comunità i quali averanno riguardo di stabilire i suddetti consigli pubblici in tempi che il consiglio di una comunità non porti scomodo a quello dell'altra, specialmente dove l'istesso Cancelliere deve servire a più comunità.

77 1/2. Come gli oratori suddetti sono destinati a portare i voti, i sentimenti e le proposizioni delle comunità alle adunanze provinciali all'effetto che sieno discusse ed esaminate [73r] per riconoscere che il resultato de' voti comunitativi o di alcuno di essi non sia contrario al bene generale o all'interesse della provincia rispettiva ma giovevole alla medesima oppure indifferente, così lo scopo essenziale delle adunanze provinciali deve consistere nel formare il voto pubblico provinciale tendente al bene e sodisfazione della provincia e ad ogni suo miglior vantaggio e beneficio in tutte le materie che dalla *Costituzione* vengono lasciate ed esposte al voto pubblico, onde l'adunanza provinciale concluda il resultato dei voti comunitativi che averà giudicati ammissibili o rigettabili [73v] in riguardo all'interesse, beneficio e sodisfazione dell'intera provincia.

78. Dentro al di ... del mese di giugno d'ogni anno dovranno gli oratori comunitativi presentarsi nelle città o terre indicate sopra come capi delle rispettive provincie formate dalle sopra indicate loro comunità; e per tale effetto dovranno essere muniti di lettera credenziale firmata dal Cancelliere o dal Gonfaloniere o da chi per esso risedesse nella rispettiva comunità che in tal forma averà spedito il suo oratore alla rispettiva adunanza provinciale.

79. Le adunanze provinciali si terranno nelle predette città [74r] o terre e dureranno dal di ... a tutto il di ... del mese di giugno d'ogn'anno, ed il Gonfaloniere pro tempore della rispettiva comunità del luogo destinato come capo della provincia sarà anche sempre il presidente delle adunanze provinciali.

80. Tale presidente se non sia stato eletto anche oratore non avrà voto ma presederà a tutti e dovrà invigilare ed operare con ogni opportuna autorità, acciò nelle adunanze si proceda esattamente secondo i presenti ordini; ed essendo stato eletto anche oratore di qualche comunità compresa nella provincia dovrà astenersi dall'ufficio di presidente ed in [74v] luogo di esso succeda al posto di presidente sempre quello dei residenti nel rispettivo magistrato comunitativo che succederebbe secondo gli ordini al posto del Gonfaloniere quando non intervenisse nella sua magistratura comunitativa.

81. Dovranno tenersi tutte in pubblico le adunanze provinciali con libero accesso di qualunque persona di qualsivoglia stato grado o condizione, e tutte le commissioni che vi porteranno li oratori dovranno essere in scritto ed autenticate dal rispettivo Cancelliere comunitativo in forma di copia di uno o più partiti fatti dalle [75r] comunità che le averanno spedite.

81 1/2. Non meno che alli consigli pubblici comunitativi come è stato detto sopra conviene alle adunanze provinciali che il pubblico possa essere informato di ciò che in esse si tratta e che i lumi, gli interessi et i buoni suggerimenti di qualunque privata persona possano intervenire a somministrare alle adunanze materia di buone risoluzioni le quali concludano un voto concepito senza impedimento alcuno al profitto che può trovarsi nell'ascoltare i pensieri ed i sentimenti di ogni privato individuo suddito ed interessato in conseguenza [75v] nel bene generale dello Stato perciò:

82. Nelle adunanze suddette parimente sarà lecito a chiunque, ancorché non componente l'adunanza, il promuovere, rappresentare e proporre ciò che giudicasse opportuno a beneficio della provincia o dell'universale a similitudine di quanto è stato detto sopra delle comunità.

83. Dipenderà dall'autorità del presidente l'eleggere anno per anno un cancelliere dell'adunanza e per tale ufficio potrà anche prevalersi del Cancelliere comunitativo del luogo o di altro notaro idoneo a ricevere li atti dell'adunanza e rogarsene [76r] come a raccogliere, registrare e pubblicarne i partiti, esclusi però i giudicanti, i loro notari, coadiutori ed altri ministri o impiegati in qualunque forma al servizio dei tribunali di giustizia dei luoghi dove si terranno le adunanze provinciali o di altri luoghi e tribunali tanto della provincia medesima che fuori di essa.

84. Parimente a dichiarazione del presidente dovrà determinarsi il luogo delle adunanze che sia comodo alla funzione e perciò gli sarà lecito prevalersi delle fabbriche della comunità o luoghi pii comunitativi come anco dei palazzi pretori o, in difetto di sufficienti comodi ed ampiezza, [76v] potrà destinare alle adunanze qualche chiesa senza che possa venirli impedito da chiunque.

85. Il presidente avrà riguardo che le adunanze si facciano in ore comode a chi deve intervenirvi e vi si pratici la dovuta decenza avvertendo tutti i votanti che mentre si farà la lettura delle commissioni, rappresentanze o proposizioni non sarà permesso a chiunque d'interrompere e sarà bene in libertà di ciascuno il domandare vista gratis e copia pagandola di quelle commissioni sopra cui alcuno volesse fare osservazione, opposizione o addizione.

86. A nome del presidente e per [77r] li atti del tribunale di giurisdizione dei luoghi dove si terranno le adunanze si dovrà pubblicare ogni anno per mezzo di editti i giorni, il luogo e le ore delle medesime notificando al pubblico la facoltà d'intervenirvi, di perorare ed i doveri di decenza e di regolarità da osservarsi.

87. Nell'occasione delle suddette adunanze provinciali i giudicanti, ad ogni richiesta del presidente rispettivo, dovranno accordare le forze del tribunale e così anche i comandanti di truppa, dove essa si trovi, dovranno accordarla come occorresse alla richiesta suddetta per mantenere [77v] il buon ordine ed impedire la folla tumultuosa.

88. Dovrà parimente il presidente ricevere li oratori al loro arrivo e riconoscerli per tali sulla fede della lettera credenziale autenticata dal Gonfaloniere e dalla firma del Cancelliere della comunità che gli averà eletti.

89. Quindi notificherà loro il luogo e le ore delle adunanze e darà tutte le ulteriori notizie opportune acciò possano compire il loro dovere.

90. Ed acciò non insorgano dubbiezze inutili di precedenza, dopo il presidente dovranno prendere posto li oratori comunitativi secondo l'ordine col quale sono nominate le comunità [78r] nella sopradistinta nota di quelle destinate a comporre le rispettive provincie e con l'istesso ordine dovranno presentarsi, leggersi pubblicamente e partitarsi tanto le commissioni delli oratori quanto le loro particolari petizioni, avvertendo che neppure mediante tale distinzione potrà mai per occasione o titolo qualunque indursene proprietà, dignità, rango o qualità onorifica di sorte alcuna né personale per li oratori né per le comunità, essendo grate al Sovrano e care allo Stato tutte ugualmente senza veruna differenza o distinzione.

91. Avanti di aprire la prima [78v] sessione di ogni adunanza provinciale si dovrà in ogni luogo destinato a tale funzione invocare l'assistenza dell'Altissimo con pubblica funzione, ed il presidente con tutti li oratori in abito di lucco nero e non altrimenti si porteranno alla chiesa principale del luogo dove, dalli arcivescovi e vescovi nella città e dalla prima dignità ecclesiastica del luogo dove non sieno vescovi, si celebrerà la messa solenne dello Spirito Santo e dopo di essa si canterà l'inno *Veni Creator Spiritus* e quindi il corpo dell'adunanza provinciale portandosi al luogo destinato darà principio alle sue incumbenze.

[79r] 92. Il primo atto delle adunanze provinciali dovrà consistere nell'eleggere per partito delli oratori comunitativi una persona che con titolo e nome di Rappresentante provinciale venga liberamente scelto dal voto delli oratori a nome delle rispettive comunità.

93. Perciò ciascuno oratore comunitativo dovrà nominare nella prima adunanza provinciale un soggetto capace di risedere personalmente nella magistratura di rappresentanti di alcuna delle comunità comprese nella provincia e potrà essere tanto secolare che ecclesiastico; ed i nominati così dovranno uno alla volta ballottarsi per partito delli oratori [79v] dovendosi avere per eletto quello che passerà per i due terzi o più dei voti favorevoli e rinnovarsi le nomine e le ballottazioni sino a tanto che alcuno venga vinto ed eletto come sopra.

94. Dovranno però li oratori nelle adunanze provinciali astenersi dal nominare persone assenti dal capo di provincia senza avere e produrre in atti il loro consenso di accettare l'ufficio perché troppo verrebbe prolungato il corso delle adunanze prima di potere avere dato luogo e termine alle notificazioni ed all'intervento delli eletti.

¹⁰95.

[80r] 96. Come è stato prescritto sopra per l'elezione delli oratori comunitativi, proibiamo il potersi eleggere all'ufficio di Rappresentante provinciale persone di quelle escluse dall'ufficio di oratore, cioè persone che in qualunque forma fossero impiegate con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio o con qualunque carattere o titolo al servizio dei tribunali di giustizia nelli stessi modi e termini che di sopra è stato disposto per limitazione alla elezione delli oratori comunitativi.

96 1/2. Subito seguita l'elezione del Rappresentante in ciascuna adunanza provinciale, dovrà [80v] il cancelliere dell'adunanza spedire espressamente all'eletto la notificazione del suo partito ed in nome del presidente dell'adunanza assegnarli termine di due giorni ad avere accettato l'ufficio ed essersi portato all'adunanza per esercitarlo o ad avere addotta e domandata legittimità di scusa, esprimendo che comunque venga giudicato passato detto termine sarà proceduto alla elezione di altro Rappresentante.

97. L'ufficio di Rappresentante provinciale non potrà liberamente rifiutarsi né delegarsi in altri o per mezzo di altri esercitarsi ma dovrà pienamente ed interamente farsi ed adempirsi personalmente dai rispettivi [81r] eletti, salvo il giusto impedimento per causa grave e da addursi e

¹⁰ A margine sin.: «Cassato e sostituiti a questo li articoli 97, 97.1/2, 97.3/4 per mutare la punizione pecuniaria in onorifica come è stato avvertito dall'annotazione fatta al n. 97».

provarsi concludentemente e formalmente davanti al giudice o tribunale di prima istanza del luogo dove abitasse familiarmente l'eletto e dove momentaneamente si trovasse che domandasse tale legittima scusa di accettare l'ufficio o dopo accettato domandasse per impedimento sopravveniente una simile scusa dall'esercitare sì onorevole ed importante incarico per tutto il tempo della sua elezione o solamente anche per qualche occasione o porzione del tempo suddetto, così richiedendo l'importanza et il decoro annesso ad una elezione che [81v] attesta la fiducia pubblica del suo Rappresentante onde ogni buon cittadino deve reputarsi come devoluto e destinato ad impiegarsi al servizio pubblico di quello Stato cui esso appartiene come porzione del medesimo.

97 1/2. Quindi chiunque senza la sopraindicata forma di giudizio e sentenza di giudice non esercitasse di fatto l'ufficio di Rappresentante provinciale o ne offendesse i doveri mancando di intervenire a qualunque adunanza provinciale o all'Assemblea generale cada *ipso facto* e senza bisogno di intimazione o notificazione nella perdita di ogni grado onorifico di nobiltà o cittadinanza che godesse [82r] e così anco delli onori e diritti alli uffizi comunitativi come pure del privilegio dottorale, avendolo, e della penna, essendo notaro, poiché non deve godere i benefizi ed i caratteri e diritti onorifici della patria chi, male intenzionato o vile, ricusi di impiegarsi per la medesima.

97 3/4. E qualora alcuno dei Rappresentanti provinciali nel corso della rispettiva adunanza provinciale diventasse legittimamente impedito e come tale dichiarato a forma di quanto sopra dall'intervenire ad esercitare il suo ufficio, l'adunanza rispettiva dovrà eleggerne un altro in luogo di esso per mezzo di suo legittimo partito da [82v] farsi nella forma e modo indicato sopra per la elezione dei rappresentanti.

98. Gli oratori forniti delle loro rispettive commissioni non dovranno riguardarle in modo alcuno come affari segreti e perciò, volendo, potranno comunicarsele privatamente fra di loro, ma dovranno sempre pubblicamente leggersi anche nelle adunanze provinciali, e discusse ed esaminate con partito dell'adunanza predetta, passate ed approvate che vengano, formarsene decreto di commissione al Rappresentante provinciale che sarà stato eletto o si eleggerà come sopra.

99. Quindi intendiamo che nelle adunanze [83r] provinciali li oratori non solamente consultino sulle commissioni ricevute dalle comunità rispettive, ma che legittimamente trattino anche, propongano e con loro partito risolvano tutto quel più che giudicheranno interessante per l'intera provincia e degno di pervenire all'Assemblea generale per mezzo del loro Rappresentante provinciale, il tutto a forma della Costituzione.

100. Ciascuna commissione comunitativa dovrà leggersi in pubblico dall'oratore che ne sarà incaricato; e non potendo leggerla da sé stesso la farà leggere da altri a chiara e piena intelligenza di tutti gli intervenuti, e dopo letta [83v] dovrà ritenersi in atti dal cancelliere dell'adunanza e poi mandarsi a partito fra i votanti se la rispettiva commissione o quali capi di essa si vogliano dare al Rappresentante per portarsi alla discussione ed al voto dell'Assemblea generale quale partito si abbia per vinto e rispettivamente perduto quando il numero dei voti favorevoli giunga o passi i due terzi del numero delli attuali votanti, e così si intenda dei voti contrari.

100 1/2. E perché ad ogni persona di qualunque stato, grado e condizione purché sia suddito deve essere permesso, libero e lecito il suggerire maggiori [84r] lumi e buoni pensieri alle adunanze, così letta che sia stata una commissione prima di esporla al partito e passare alla pubblicazione e lettura dell'altra, il presidente farà pubblicamente intendere alli intervenuti tanto votanti che non votanti come chiunque volesse perorare per modo di opposizione o di addizione si presenti allora a domandare il posto, e dopo passato un discreto tempo a giudizio del presidente se veruno averà domandato di perorare se ne faccia registro come di un atto dell'adunanza e si mandi a partito la commissione già letta e pubblicata; ma quando [84v] si presentassero oppositori si sospenda il partito sino a tanto che sieno state sentite le opposizioni e frattanto si passi alla lettura e pubblicazione della commissione successiva, e similmente si proceda con l'istesso ordine e modo ulteriormente, fermo stante sempre che sulle commissioni comunitative o sulle petizioni popolari ~~che già avessero~~ che già avessero ottenuto partito favorevole o contrario non sia lecito né ammesso atto alcuno importante opposizione, addizione o nuova petizione popolare per tutto il corso delle sessioni delle adunanze provinciali da [85r] tenersi nella rispettiva annata.

101. Finita la pubblicazione e la ballottazione delle commissioni comunitative in una o più sessioni, dovrà il presidente rammentare pubblicamente come anche tutto ciò che inoltre a nome dell'adunanza costituente il corpo ed il voto provinciale volesse farsi pervenire all'Assemblea generale potrà liberamente da chiunque esporsi in carta per mezzo di atto da esibirsi negli atti della Cancelleria provinciale firmato dal postulante e poi dal medesimo, o per mezzo di altri leggersi in pubblico nell'adunanza come è stato detto sopra, parimente [85v] in forma e sotto nome di petizione popolare.

Quindi anche tali petizioni dovranno nelle adunanze provinciali mandarsi a partito tra i votanti e quelle soltanto che in tutto o in parte venissero vinte e così approvate col voto della provincia dovranno darsi in commissione al rispettivo Rappresentante.

Affine di prevenire i disordini si osservi per regola costante che chiunque vorrà fare petizioni popolari nelle adunanze provinciali dovrà chiedere il posto al presidente ed in quel tempo e posto che gli verrà accordato esporre e pubblicare [86r] la sua petizione come è detto sopra e non altrimenti.

102. Delle commissioni comunitative come delle petizioni popolari che non fossero vinte col partito della rispettiva adunanza provinciale se ne farà semplicemente registro e si conserveranno in atti senza incaricarne il Rappresentante provinciale rispettivo.

103. Di tutte le commissioni comunitative e di tutte le petizioni popolari che ottenessero favorevole partito nella adunanza dovrà formarsene la commissione o sia la istruzione al Rappresentante che dovrà secondo di essa rendere il suo voto nell'Assemblea generale.

[86v] 104. Terminato il corso del tempo prescritto per le adunanze provinciali dovranno i rispettivi presidenti munire di lettera credenziale firmata dal presidente e dal cancelliere dell'adunanza il rispettivo Rappresentante della loro provincia acciò possa essere riconosciuto per tale all'Assemblea generale, e gli dovranno consegnare in autentica forma le commissioni o istruzioni indicate sopra.

105. Per il dì 22 del mese di giugno d'ogni anno dovranno i Rappresentanti provinciali trovarsi in Firenze ed avere esibite le loro credenziali a quella persona che il Sovrano avrà nominata ogn'anno [87r] anticipatamente come suo luogotenente all'Assemblea generale dello Stato e notificata alle provincie per mezzo di pubblicazione.

In caso che tale elezione del luogotenente non fosse fatta o che per qualunque altro motivo si rendesse vacante il posto di luogotenente, l'Assemblea resterà sempre e validamente nel suo vigore, legittimità ed autorità ed il Gonfaloniere pro tempore della comunità di Firenze o chi per esso mancante succeda al suo posto nel magistrato di detta comunità assumerà senza bisogno di altra autorità o dichiarazione le funzioni ed il carattere di luogotenente suddetto.

[87v] Per mezzo del suddetto luogotenente i rappresentanti provinciali riceveranno le notizie ed avvertenze occorrenti all'esercizio del loro onorevole incarico ed alle funzioni precedenti all'apertura dell'Assemblea generale, il tutto precisamente espresso in carta da osservarsi inviolabilmente.

110. Ad esso luogotenente viene conferita ogni opportuna autorità per fare osservare in tutte le funzioni dell'Assemblea la dovuta quiete e decenza e specialmente la puntuale esecuzione della forma prescritta dalle presenti *Ordinazioni*, ma non avrà voto e non sarà mai scelto tra i rappresentanti componenti l'Assemblea.

[88r] 111. Ad elezione del suddetto luogotenente sarà scelto ogn'anno un notaio idoneo con titolo di segretario dell'Assemblea, che riceva gli atti e si roghi dei partiti e faccia quanto altro appartenga al suo ufficio, ma non potrà eleggersi persona che in qualunque maniera fosse stipendiata o impiegata al servizio dei tribunali di giustizia o delli uffici del Governo né per tali devono intendersi gli impiegati al servizio delle comunità.

112. Eleggerà parimente un abile scrittore capace di aiutare al segretario e di supplire alle altre operazioni di penna che richieda il servizio dell'Assemblea.

[88v] 113. Tanto il suddetto segretario quanto lo scrittore dureranno in ufficio una annata ed al segretario sarà confidata la consegna di tutti li atti dell'Assemblea nell'archivio che per tale

effetto sarà destinato nelle due stanze a terreno dell'ufficio dove risedeva il soppresso Tribunale delle decime granducali oggi riservato all'Archivio pubblico delle scritture provenienti dal tribunale predetto, acciò ognuno possa avere vista gratis delli documenti che volesse e copia pagandola secondo li ordini delle Cancellerie comunitative. E di tutto ciò dovrà rendere consegna al suo successore [89r] che verrà eletto per segretario alla successiva assemblea alla presenza del luogotenente che finirà parimente l'ufficio suo.

114. Le sessioni dell'Assemblea generale avranno il loro principio il dì 25 di giugno di ogni anno per durare a tutto il dì ... del mese di luglio successivo e dovranno tenersi in pubblico con libero accesso a chiunque per quanto lo permetta la decenza della funzione e la capacità del luogo a dichiarazione del luogotenente. In tutti i casi e per tale effetto a comodo di queste funzioni sarà assegnato il Salone grande di Palazzo Vecchio.

[89v] 115. I rappresentanti dovranno usare l'abito in forma di lucco nero ed il luogotenente rosso, e prenderanno posto nelle sessioni con l'ordine che sono state nominate sopra le provincie e nell'istessa forma dovrà procedersi alla pubblicazione e partito delle rispettive commissioni che averanno portate i rappresentanti predetti.

116. Ciascuno di essi dovrà leggere o far leggere a chiara notizia di tutti le sue commissioni provinciali procedendo con l'ordine istesso con cui sono state indicate sopra le rispettive città e terre prescelte per capi di provincia.

117. Letta che sia una commissione [90r] e prima di passare alla pubblicazione dell'altra, il luogotenente farà pubblicamente intendere che qualunque delli Rappresentanti il quale per modo di obiezione o di addizione volesse perorare o subito o in altra sessione si presenti allora a domandare il posto.

118. E quando veruno delli Rappresentanti facesse tal domanda se ne tenga registro come di un vero atto dell'Assemblea e si mandi a partito la commissione pubblicata da ballottarsi per i voti delli Rappresentanti, e dovranno tenersi per vinte ed approvate quelle o parte di esse che passeranno per i due terzi almeno delli voti [90v] favorevoli praticando per tali partiti i voti neri per favorevoli ed i bianchi per contrarj, secondo lo stile ed ordine già usato nelle magistrature fiorentine.

119. Ma quando si presenteranno oppositori nel tempo suddetto non si dovrà partitare la commissione sino a tanto che sieno state ascoltate le opposizioni, e tenendosi registro delli posti accordati alli oppositori si passerà con il suddetto ordine e metodo alla pubblicazione della commissione successiva.

Obbligo preciso inoltre delli Rappresentanti sarà il sostenere in ogni lecita forma le loro commissioni e le ragioni [91r] che le rendessero degne di approvazione e farle gustare all'Assemblea generale per mezzo di pubblica arringa o per mezzo di scrittura e lettura.

Dovrà ogni Rappresentante opporre il suo voto a tutte le proposizioni altrui che offendessero il bene della sua provincia o di qualche parte di essa con quello stesso zelo che dovrà seguirle e favorirle quando giovino al vantaggio universale dello Stato o fossero utili ad altre provincie particolarmente.

I Rappresentanti, non solo per soddisfare alle loro commissioni provinciali come anco mossi dal loro zelo particolare, [91v] potranno presentare e rispettivamente promuovere all'Assemblea ogni lecito ricorso contro le leggi o ordini emanati che avessero prodotti cattivi effetti o contro la maniera colla quale nell'esecuzione delli ordini medesimi fosse accaduta irregolarità o aggravio.

120. Terminata che sia in una o più sessioni la pubblicazione e ballottazione di tutte le commissioni provinciali, potrà ciascun rappresentante in proprio promuovere ed esporre qualunque altra petizione d'interesse universale dello Stato o di parte di esso, e dopo fattane la pubblica lettura ed ascoltate [92r] le opposizioni, come è stato detto sopra delle commissioni provinciali, dovranno anche partitarsi similmente tali petizioni per mezzo dei voti delli Rappresentanti.

121. In tal forma parimente e dopo la risoluzione dell'assemblea sulle commissioni provinciali e sulle petizioni delli Rappresentanti dovranno riceversi e partitarsi le petizioni popolari che venissero fatte da qualunque privata persona, secolare o ecclesiastica e quantunque stipendiata o

pensionata, purché sia suddito e non minore o sottoposto e benché non Rappresentante nell'Assemblea senza eccezione alcuna.

[92v] A tale oggetto il luogotenente destinerà pubblicamente i giorni riservati e le sessioni da tenersi per dare luogo alle petizioni popolari con dichiarazione che sulle materie già partitate, discusse ed approvate non sarà lecito opporre né aggiungere altro che per modo di nuova eccitazione all'assemblea futura.

122. Finita giorno per giorno ogni sessione dovranno rimettersi a Noi e Nostri successori per mano del luogotenente tutte le commissioni e petizioni che avranno ottenuto partito favorevole nell'Assemblea, acciò senza ritardo possano sulle medesime farsi le opportune considerazioni [93r] ed emanare il consenso sovrano a quelle che ne sieno degne secondo le massime stabilite e sulle quali viene fondata la presente nuova Costituzione e la forma della sua esecuzione.

123. Terminate che saranno le deliberazioni dell'Assemblea sulle proposizioni dei deputati delle provincie, gli verranno presentati per mezzo del luogotenente le proposizioni, richieste e consultazioni del Sovrano per tutti quelli affari nei quali secondo la Costituzione deve intervenire anche il consenso dello Stato o quelli i quali si vorranno dal Sovrano comunicare alli corpi di rappresentanza pubblica [93v] per averne il loro parere, avvertendo che tali commissioni non dovranno essere ricevute né attese per qualunque altro canale o mezzo fuori che direttamente per mezzo del luogotenente suddetto.

¹¹124. Anche tali proposizioni comunque contengano richieste di consenso dell'Assemblea per atti riguardanti le materie alla medesima riservate nella soprascritta Costituzione o consistano in oggetti di provvedimenti a disordini o abusi conosciuti o temuti contro il bene dello Stato o parte di esso o di qualunque altro carattere o importanza sieno, dovranno leggersi pubblicamente da quella persona che il luogotenente [94r] destinerà e queste pure esporsi alle opposizioni, consultazioni e partito dell'Assemblea. E restando vinte per mezzo di detto partito dovranno avere piena esecuzione nella forma che ciascuna richieda, e quelle che resteranno perdute o rigettate col partito predetto dovranno a tutti gli effetti aversi per non fatte.

125. Ma qualunque di esse esiga la pubblicazione dovrà in essa farsi sempre esplicita menzione del favorevole partito ottenuto e così riguardarsi e trattarsi tali atti come volontà concordi del Sovrano e nel voto pubblico nell'universale dello Stato in tutte quelle materie che secondo la Costituzione esigono [94v] la concorrenza, consenso ed approvazione delli Stati, senza il quale qualunque editto, legge, ordine, pubblicato in questo genere a nome del Governo, anche del Sovrano, non avrà nissun valore.

125 1/2. Quando per la qualità della materie, per le difficoltà di conoscerne i dettagli e per le lunghe e voluminose operazioni di verifica e collezione di notizie l'Assemblea generale crederà di non potersi determinare a deliberare col suo partito tanto sulle proposizioni di qualche provincia quanto sulle petizioni di qualche Rappresentante o popolari e così anco sulle materie che per parte del [95r] Sovrano verranno presentate al voto dell'Assemblea, dovrà farsi nell'Assemblea medesima un partito distinto e separato per dichiarare col medesimo se il rispettivo affare di cui si tratterà sia bastantemente conosciuto per risolversi, e quindi quando il partito resulti favorevole o sia affermativo dovrà procedersi alla discussione ed alla ballottazione a norma di quanto è stato detto sopra; ma se il partito resulterà contrario o sia per la negativa dovrà rimettersi la deliberazione sul rispettivo affare all'Assemblea prossima futura.

125 3/4. Ed in tale caso il luogotenente dovrà partecipare in copia [95v] autenticata dal segretario dell'Assemblea l'affare che fosse così rimasto sospeso a tutti i presidenti delle provincie ed essi dovranno parimente comunicarlo in simil forma alle comunità comprese nella rispettiva loro provincia indirizzandolo al loro rispettivo Cancelliere comunitativo.

125 4/5 Li affari di questa sorta dovranno essere discussi e partitati nei consigli pubblici delle comunità, come di tutti li altri affari è stato detto sopra, e le deliberazioni dei consigli predetti, comunque resultino, dovranno essere date in commissione alli rispettivi oratori comunitativi quali

¹¹ A margine sin.: «Si correggerà o cesserà quando S.A.R. si sia degnato di prendere in considerazione l'osservazione esposta nel prospetto sotto n. 124».

saranno obbligati [96r] ad esporgli al voto delle rispettive adunanze provinciali prima di ogni altro affare, ed i Rappresentanti provinciali dovranno portarli all'Assemblea generale. Comunque sia stato deliberato sopra di essi nelle adunanze provinciali e nell'Assemblea generale parimente questa sorta di affari dovranno essere discussi e partitati prima di incominciare a pubblicare e partitare le altre commissioni provinciali.

126. Sebbene nei termini e modi rispettivamente espressi sopra venga permesso il fare opposizioni e petizioni tanto nelle adunanze provinciali come nell'Assemblea generale, dovranno peraltro farsi tali [96v] atti senza sussurro o fracasso e specialmente senza disturbo o interruzione di chi esporrà parlando o leggendo.

127. E chi mancasse a questo dovere di decenza, possa essere espulso dalla sala a dichiarazione del luogotenente e sul di lui semplice ordine vocale, come ognuno anche semplice spettatore che con detti o fatti disturbasse la quiete, tranquillità e rispetto che esige la importanza e la maestà della funzione.

¹²128. In occasione di opposizioni, petizioni o arringhe, tanto parlando che scrivendo, non sarà lecito a chiunque attaccare o insultare personalmente in modo alcuno né i corpi [97r] delle adunanze né gli autori degli atti contro di cui alcun volesse opporre o dire ciò che meglio giudicasse per il bene universale dello Stato o particolare di qualche luogo di esso.

Ma perché la libertà dei voti e l'esercizio dello zelo civico non devono tendere ad altro oggetto che al bene et al servizio del pubblico, così nelle occasioni predette le proposizioni, le contraddizioni e le opposizioni, le critiche et il biasimo delle proposizioni o opinioni altrui dovranno sempre essere riguardati come atti diretti alle materie ed affari che possano [97v] cadere in discussione e mai come attacchi, insulti o ingiurie verbali verso gli autori o fautori delle proposizioni o materie sulle quali cadesse questione, anzi per massima e regola costante in tutte le sessioni di corpi pubblici dovrà aversi e tenersi per esclusa ogni privata passione o riguardo personale, così che ogni individuo sia considerato unicamente nel carattere che rispettivamente rappresenterà o assumerà nelle pubbliche adunanze delle comunità come delle provincie e così pure nell'Assemblea generale dove ogni privata qualità o carattere [98r] deve aversi per non esistente ed attendere unicamente i doveri et i diritti annessi all'esercizio di chi parla o vota per il pubblico.

¹³129. Nelle scritture o nelle arringhe di opposizione o nelle petizioni non si dovranno mai nominare per i loro nomi o cognomi i Rappresentanti ma solamente indicarli per la provincia che rappresentano o per la materia della loro arringa.

130. Ma ognuno che in forma di commissione o di opposizione o di addizione o di petizione o di qualunque sorta ed in qualunque materia abbia fatti tali atti all'Assemblea dovrà firmare col suo proprio nome, cognome e patria [98v] e luogo di dove è deputato li atti suddetti da rimanere originalmente insinuati e registrati nell'archivio dell'Assemblea.

132. Per evitare le confusioni che potrebbero insorgere dalla difformità degli atti e togliere quelle superfluità che rendono tediosi e difficili gli affari saranno mandate alle comunità ed alle adunanze provinciali come pure all'Assemblea generale le formule da osservarsi in tutti gli atti delli suddetti corpi rappresentanti rispettivamente le comunità, le provincie e l'universale dello Stato.

[99r] 132 1/2. Tutti i partiti e negozi che nel corso dell'Assemblea generale saranno stati risolti mediante il consenso ed approvazione del Sovrano o rigettati mediante il Suo dissenso verranno di mano in mano rimessi al luogotenente il quale dovrà farne tenere registro nelli atti dell'Assemblea e consegnarli alli rispettivi Rappresentanti della provincia cui appartengono muniti della fede del segretario della Assemblea medesima attestante il registro fatto, ed in seguito, a suo tempo, dovranno i Rappresentanti predetti darne discarico ai rispettivi presidenti delle loro provincie quando si presenteranno a render conto [99v] del loro ufficio.

133. Spirato il tempo assegnato sopra per le sessioni dell'Assemblea generale, in un giorno da destinarsi dal luogotenente, si porterà esso e tutti i Rappresentanti all'udienza del Sovrano in

¹² A margine sin., c. 96v: «Sostituito il presente ad altro già cassato nel primo sbozzo, e sopra questo vedasi quanto è stato rappresentato nel prospetto sotto numero 128».

¹³ A margine sin: «Vedasi nel prospetto l'osservazione apposta all'annotazione di n. 129».

forma pubblica per congedarsi e sentire quanto occorra sopra li affari presentati e su quelli sui quali si fosse riservato di risolvere.

133 1/2. Le suddette risoluzioni saranno direttamete comunicate al luogotenente suddetto ed esso averà obbligo di farle registrare fedelmente nelli atti dell'Assemblea generale per mezzo del segretario della medesima, il quale farà [100r] fede di tale registro in pié a ciascuna di dette risoluzioni. E queste così munte, dovrà il luogotenente mandare al rispettivo presidente di quella adunanza provinciale d'onde sieno nate le proposizioni o petizioni che avranno ottenuta la risoluzione predetta, tanto in caso che la risoluzione sia favorevole o approbatoria quanto essendo contraria in tutto o in parte.

133 3/4. I presidenti provinciali rispettivi al ricevere delle suddette risoluzioni dovranno darne riscontro al luogotenente per mezzo di loro risposta e farle registrare per mezzo del cancelliere dell'adunanza rispettiva, e quindi conservare [100v] tra li atti della adunanza medesima, tanto potendo bastare a conservare memorie originali delle materie discusse giacché ogni risoluzione che esigesse pubblicazione per mezzo di editti perverrà con tal mezzo a notizia di tutti e sarà propalata dai tribunali di tutte le giurisdizioni come legge da rendersi nota al pubblico.

133 4/5. Terminate tutte le funzioni delli Rappresentanti in Firenze dovrà ciascuno di essi portarsi nuovamente alla sua provincia ed ivi presentarsi al presidente della medesima con le risoluzioni che gli saranno state consegnate dal suddetto luogotenente e così avrà reso [101r] conto del suo intervento all'Assemblea.

133 5/6. I presidenti rispettivi delle adunanze provinciali dovranno spedire alle comunità comprese nelle rispettive provincie le risoluzioni predette autenticate dal cancelliere dell'adunanza che ne dovrà depositare gli originali nella Cancelleria comunitativa della rispettiva città o terra capo di provincia.

134. Tanto l'Assemblea generale quanto le adunanze provinciali non potranno convocarsi straordinariamente e fuori delle ricorrenze prescritte dalla Costituzione e dalle presenti *Ordinazioni* altro che per ordine espresso del Sovrano da rendersi [101v] noto per mezzo di pubblicazione in tutte le giurisdicenze e non altrimenti.

134 1/2. Ma quando qualche grave urgenza pubblica richiedesse una straordinaria convocazione sarà lecito e permesso alle comunità con partito delle magistrature loro rappresentanti il domandare al Sovrano la convocazione straordinaria, che verrà accordata secondo la importanza degli oggetti con riguardo all'interesse che un gran numero di comunità vi avessero.

134 3/4. Anche per il solo caso ed atto di riconoscere come Sovrani i successori della Corona di Toscana non solo sarà permesso ma si dovrà espressamente [102r] convocare li Stati tanto nei consigli pubblici delle comunità come nelle adunanze provinciali e nell'Assemblea generale, ed in tali casi solamente senza bisogno di veruna altra autorità o approvazione il Gonfaloniere pro tempore della comunità di Firenze farà intimare a tutte le comunità ed a tutti i gonfalonieri delle comunità di città e terre erette in capo delle rispettive provincie di convocare i rispettivi Consigli generali pubblici e così anche le rispettive adunanze provinciali e l'Assemblea generale da unirsi e tenersi rispettivamente nei determinati tempi che esso prescriverà [102v] ristretti alla maggiore sollecitudine praticabile che esige l'importanza e la premura di rendere compito un atto di tanta conseguenza.

134 5/6. In tutte le sopraindicate straordinarie contingenze in cui occorresse il convocare i corpi suddetti destinati dalla Costituzione e dalle presenti ordinazioni a rappresentare li Stati di Toscana e formare il loro voto pubblico dovrà osservarsi quanto sopra viene generalmente e particolarmente disposto, referendolo congruamente e senza alterazione della Costituzione e della forma prescritta nelle presenti *Ordinazioni*.

135. Per tutti gli atti delle adunanze [103r] provinciali e per tutti quelli dell'Assemblea generale non abbia legge della carta bollata e li ordini che obbligano a farne uso cui viene adesso per sempre e pienamente derogato.

135 1/2. A comodo del pubblico ed a riguardo di quella onesta libertà sulla quale è stabilita la Costituzione ed assicurata la lealtà del voto pubblico, tutti li atti di qualunque sorta che saranno

fatti, tanto nei consigli pubblici delle comunità come nelle adunanze provinciali e così anche nell'Assemblea generale, potranno darsi alle stampe da chiunque e stamparsi senza bisogno di [103v] alcuna permissione e senza essere sottoposti a revisione o censura di sorte alcuna salvoché tanto i committenti quanto li stampatori saranno tenuti a render conto soltanto della verità ed integrità dei documenti stampati sulla autenticità della fede di copia che ne dovranno dare ad ogni richiesta i cancellieri e rispettivamente il segretario.

136. Si avverte e dichiara come tutto ciò che sopra viene detto delle comunità e provincie dovrà applicarsi congruamente a Portoferraio e Livorno, i quali luoghi sono stati indicati sopra come corpi separati dalle provincie attesa la loro particolare [104r] situazione e condizione, e perciò le funzioni prescritte alle comunità dovranno farsi in Portoferraio dal maggior corpo di consiglio o magistratura rappresentante quella comunità ed il suo oratore comunitativo dovrà portarsi a Livorno ed intervenire a votare nel Consiglio generale della comunità di Livorno.

137. Ma perché in essa comunità di Livorno non avrà luogo l'elezione dell'oratore comunitativo, così dal suo Consiglio generale dovrà direttamente eleggersi il Rappresentante dell'Assemblea generale e questo incaricarsi indistintamente di tutte le commissioni comunitative di Portoferraio e di tutte quelle di Livorno, applicando in tutto il resto quanto di congruo ed opportuno è stato disposto ed ordinato sopra rispetto alle altre comunità e provincie.

138. Parimente, rispetto a quei comuni e luoghi della provincia inferiore di Siena che non àno per anche ricevuta la forma di magistratura e corpi destinati a rappresentare il loro popolo ed amministrare i loro interessi dovranno applicarsi congruamente le disposizioni ed ordinazioni emanate sopra relativamente alle altre comunità [105r] dello Stato.

139. ...¹⁴

[106r] 140. Le comunità di Massa Marittima e di Elci che hanno già ricevuto una forma di rappresentanza e governo comunitativo, dovranno procedere in tutto e per tutto a similitudine e parità delle altre già formate comunità dello Stato. E nell'istesso modo dovranno a suo tempo essere riguardati e trattati quei luoghi e loro popoli che adesso per la infelicità delle loro circostanze sono stati come sopra indicati per l'estensione delle giurisdicenze che gli comprendono quando una maggiore prosperità gli renderà capaci di essere eretti in forma di corpi attivi comunitativi, [106v] così che ora per allora che abbiano tutti o parte di essi ottenuta la forma predetta dovranno parimente essere riguardati e trattati a similitudine delle altre comunità formate come sopra.

141. In riguardo alli oggetti importanti cui sono destinate le funzioni delle adunanze provinciali e quelle dell'Assemblea generale di Stato non sarà lecito il mancare di intervenirevi rispettivamente né alli oratori né alli Rappresentanti senza giusta causa ma grave da conoscersi e dichiararsi rispettivamente per partito delle adunanze o dell'Assemblea.

142. E chi mancasse di intervenire [107r] a qualunque delle funzioni del corpo rispettivo di cui sia membro paghi per ciascuna volta e per ciascuna mancanza la somma di scudi dieci da andare a beneficio del rispettivo cancelliere delle adunanze provinciali e così a profitto del segretario all'Assemblea generale, il tutto rispettivamente inteso.

143. Ma in tutti i casi di mancanze tanto legittimamente ammissibili e di fatto ammesse come sopra quanto trasgressive, benché pagata la pena suddetta, sia peso e carico rispettivamente dei cancellieri alle adunanze provinciali e del [107v] segretario dell'Assemblea generale il raccogliere le commissioni che il mancante avesse ricevute rispettivamente dalle comunità o dalle provincie ed il pubblicarle nell'adunanza e nell'Assemblea rispettivamente secondo li ordini, acciò siano partitate, riguardate e trattate in tutto il resto a forma di quanto è stato prescritto sopra, salvo che i cancellieri suddetti ed il suddetto segretario non dovranno rendere voto.

144. Finalmente per supplire alle spese occorrenti, tanto per tenersi le adunanze provinciali quanto l'Assemblea generale, saranno pagate [108r] dalla Depositeria generale sulla firma del luogotenente suddetto le rispettive partite e somme espresse nella nota qui appresso pubblicata, con dichiarazione che ogni maggiore spesa occorrente per le funzioni e servizio delle adunanze

¹⁴ A margine sin.: «Si aspettano dalla Segreteria le notizie relative al compartimento comunitativo della Provincia inferiore su di che Mormoraj non ha potuto operare e perciò resta in bianco il presente articolo».

provinciali dovrà pagarsi dalla rispettiva comunità del luogo nominato come capo di provincia, salvo tutto ciò che sia stipendio e onorario tanto di cancellieri o altri inservienti a dette funzioni come pure l'onorario rispettivo dei Rappresentanti, su di che non sarà ammessa variazione alcuna delle somme fissate in detta nota.

[108v] 145. Tutto quanto viene esposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto, il quale costa della *Costituzione* e delle presenti *Ordinazioni* pubblicate nell'istesso tempo, dovrà intendersi in puro e sano senso ma semplicemente letterale e congruamente riferito e non sarà lecita né valida interpretazione di sorta alcuna a qualunque potestà o autorità anche suprema né potrà avere luogo né validità altro che fatta espressamente e per mezzo di deliberazione concorde tra il Sovrano ed il voto pubblico da ottenersi per mezzo dell'Assemblea generale costituita come sopra.

[116r]

Formula delle petizioni

Petizione

Con la facoltà della invariabile, e grata Costituzione Leopoldiana, io voglio rappresentare alla suprema Assemblea

Che ... (qui dicansi chiaramente e senza senso di dubbiezza i fatti che muovano l'animo alla petizione)

Che ... (i fatti contengano chiari e precisi termini del male dello Stato o di parte di esso, come del disgusto o scomodo dei popoli che sia l'oggetto della petizione)

Che ... (si citino i documenti e si diano in copie o in originali quando sopra agli medesimi si domandi qualche riforma, abolizione, addizione o metodo di amministrazione)

Ragionamento

(Qui si portino le ragioni, esami o critiche secondo che la materia richieda per persuadere la ragionevolezza o l'importanza dell'oggetto che si espone alla discussione o ballottazione come affare interessante l'universale o parte dello Stato)

Proposizione

In conseguenza delli fatti esposti e delle ragioni addotte e con il diritto che me ne compete, domando e chiedo il voto pubblico residente nella suprema Assemblea acciò venga ordinato e stabilito che ... (qui ridotti a capi chiaramente espressi in forma che si possa col partito accordare o negare senza equivoco, si dovrà distendere quanto verrà proposto e richiesto)

[116v]

Avvertenza

In qualunque petizione non si ammetterà che venga trattato di più oggetti insieme, per non confondere le discussioni ma dovrà trattarsi di un solo oggetto e si potranno fare tante altre petizioni quanti nuovi o altri oggetti muovano lo zelo delli postulanti.

[118r]

Formula delle credenziali per i Rappresentanti dell'Assemblea generale

In ... al dì ... del mese di ... dell'anno ...

Per partito dell'adunanza provinciale di ... legittimamente ordinata, in ordine all'invariabile Costituzione Leopoldiana e con i diritti e facoltà procedenti dalla medesima, e con voti 18 favorevoli, contrarj 2, è stato eletto N.N. per suo Rappresentante all'Assemblea generale dello Stato, da tenersi in Firenze nel presente anno ed a lui confidato il voto della provincia suddetta ed il carico di sostenere le commissioni della medesima e di promuovere ogni opportuno atto di beneficio pubblico ed opporsi a tutto ciò che fosse tentato o fatto in contrario.

In fede di quanto sopra che apparisce nel Libro di partiti dell'adunanza predetta, io N.N. cancelliere della medesima

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato al venerando luogotenente per S.A.R. all'Assemblea generale dello Stato il suddetto N.N. degnissimo rappresentante per la provincia di ...

N.N. Presidente dell'adunanza provinciale di ...
tenutasi quest'anno

[120r]

Formula delle credenziali per li oratori comunitativi alle adunanze provinciali

A di ... del mese di ... 178...

La comunità et uomini di ... legittimamente rappresentata dal suo Consiglio generale adunato in tale luogo in ordine alle facultà e diritti della invariabile ed a tutti grata Costituzione Leopoldiana e secondo la forma prescritta dalle *Ordinazioni* contenute nella medesima, ha eletto per suo oratore all'adunanza provinciale da tenersi nel presente anno, o futuro, N.N., intendendo di rimettere alla di lui fede e zelo e prudenza il voto per l'elezione di un degnissimo rappresentante la provincia di ... con tutto quel più e meglio voluto dalla Costituzione e sue *Ordinazioni*.

Libro di partiti, vinto con partito di voti 25 favorevoli, 5 contrari, in fede di che

N.N. Cancelliere

Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato l'onorabile oratore predetto al degnissimo presidente dell'adunanza provinciale nella città di ... o nella terra di ...

N.N. Gonfaloniere o per il
Gonfaloniere della comunità di ...

[122r]

Formula delle commissioni per gli oratori comunitativi all'adunanza provinciale

Per partito vinto con voti 24 favorevoli e 6 contrarij del Consiglio generale di ..., legittimamente e formalmente adunato in ordine alla Costituzione Leopoldiana invariabile ed a tutti gratissima, fu deliberato questo dì 10 maggio 1782 di commettere per a suo tempo all'oratore da eleggersi (o eletto) con simile partito del dì ... per intervenire all'adunanza provinciale nella ... di ... che per voto pubblico di questa comunità esponga e con ragioni sostenga:

¹⁶Cap.º primo: Che il nostro statuto al cap.º ... dove dispone dei testamenti è gravoso et ingiurioso verso le povere donne, proibendo che il marito possa testare in favore della moglie e di lei parenti sopra alla somma di ..., e così offende l'amor coniugale che nelli estremi della vita non può altrimenti attestarsi e ricompensarsi tra i coniugi.

Che domandi l'uniformità dello statuto predetto in questa parte allo statuto fiorentino, come migliore, più utile e più grato alla comunità sostenga la proposizione come non offensiva l'interesse di altre comunità, né dell'universale dello Stato.

Richieda il pieno partito dell'adunanza provinciale e la commissione nel suo rappresentante per ottenere all'Assemblea generale dello Stato il voto pubblico per conseguire da S.A.R. il consenso ad una pubblicazione del seguente tenore.

(qui si distenda quella pubblicazione che si desidera, [122v] e qualora si chiedesse in altre materie ordini di qualunque altra forma distendasi parimente l'ordine desiderato)

Avvertenza: ciascuna commissione dovrà contenere un solo oggetto o affare, acciò non si dia luogo a confusioni o dubbiezze e si possa procedere alle discussioni e partito in termini di pura approvazione o riprovazione, ma quanti oggetti o affari occorran darsi in commissione dovranno distinguersi e contenersi in tante separate commissioni.

Ogni commissione sarà firmata dal Cancelliere comunitativo in fede del partito.

¹⁶ A margine sin.: «Si pone per esempio di ogni altra cosa che voglia commettersi alli oratori comunitativi».

[124v e 127r]¹⁷

Conto regio di Toscana
 Nota dei titoli di entrate generali assegnate al servizio dello Stato in sodisfazione alli titoli delle
 spese gravate sul medesimo

[124v]

Titoli di entrata regia	Entrata generale	
- dalla Camera delle comunità per responsione fissata sopra le sue entrate al netto e pertinenze della Depositeria	L.
- dalla suddetta Camera per l'importare di riscossioni eventuali
- dalla religione di S. Stefano per responsione fissata in sussidio alla Marina
- dal primo dipartimento dell'amministrazione generale consistente nelle Dogane e Zecca per responsione fissata sulle sue entrate, al netto
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali
- dal secondo dipartimento per responsione fissata
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali
- dal terzo dipartimento per responsione fissata
- dal suddetto per l'importare di riscossioni eventuali
- dall'impresa dei lotti per canoni
- dall'Ufficio generale della posta per responsione fissata
- dal suddetto per riscossioni eventuali
- dall'Ufficio de' Conservadori in Siena per responsione fissata
- dal suddetto per riscossioni eventuali
- da tributi dei feudatari
- dall'appalto della tonnara di Portoferraio per canone
- dall'Ufficio de' fossi di Grosseto per responsione fissata
- dal suddetto per riscossioni eventuali

[127r]

Titoli di spese per lo Stato	Uscita generale	
- spese per il Consiglio e Segreteria di Stato	L.
- spese per il Consiglio e Segreteria di finanze
- spese per la Segreteria del militare
- spese generali per il servizio militare in terra
- spese generali per la Marina di guerra
- spese per l'amministrazione della Depositeria generale
- spese di Ministero alle corti estere
- spese di pensioni ai riformati o giubbilati tanto civili che militari
- spese di pensioni ed assegnazioni personali a diversi impiegati attuali
- spese di pensioni in sussidio caritativo o titolo gratuito
- spese di gratificazioni e ricompense eventuali accordate da S.A.R. nell'anno
- dotazioni e sussidj fissati a favore di diversi uffizj et aziende
- spese per il bagno dei forzati di Pisa
- spese straordinarie in servizio dello Stato accadute per ordine di S.A.R.

¹⁷ La numerazione delle cc. 124v-127r non tiene conto del fatto che il testo di ognuno dei due prospetti seguenti è distribuito sulle due facciate di un unico foglio e che i fogli sono ripiegati l'uno dentro l'altro.

- | | | | | |
|---|--|-----|--|-----|
| - assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per quelle civili e militari sottopostegli | | ... | | ... |
| - supplemento al detto Scrittojo per le occorrenze impreviste accadute alle fabbriche suddette e somministrato con ordini di S.A.R. | | ... | | ... |

[125v e 126r]

Conto della Corona di Toscana

Nota dei titoli di entrate generali destinate al mantenimento e persona del Sovrano in soddisfazione
 alli titoli delle spese gravate sul presente conto

[125v]

Titoli di entrate della Corona	Entrata generale	
- dall'impresa dei lotti per riscossione eventuale sulla tangente di profitti spettanti all'interesse di S.A.R. nella suddetta impresa	L.
- dallo Scrittojo delle possessioni per responsione fissata
- dal suddetto per riscossioni eventuali
- dal Monte comune per frutti di luoghi spettanti a S.A.R, al Libro
- dal Monte di pietà, come sopra
- da entrate particolari in Vienna
- da frutti delle commende magistrali godute da S.A.R. nell'ordine di S. Stefano

[126r]

Titoli di spese per la Corte	Uscita generale	
- passati alla R. cassa di Corte per annua assegnazione alla Guardaroba	L.
- passati come sopra per annua assegnazione alle scuderie
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento della R. Casa
- passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento del Maggiordomo maggiore
- spese di pensioni ed assegnazioni annue ai personaggi della Casa di Lorena ed altri dipendenti della medesima
- assegnazione fissa allo Scrittojo delle fabbriche per i palazzi e giardini
- per supplemento straordinario alle fabbriche dei suddetti pensionati della Corte
- rimesse straordinarie alla Camera di S.A.R. secondo li ordini pervenuti nell'annata
- rimesse straordinarie alla cassa di Corte fatte per ordine di S.A.R. nell'annata

[130r]

Prospetto di osservazioni fatte sopra diverse annotazioni marginali apposte da S.A.R. a varj articoli delle *Ordinazioni*¹⁸

Osservazioni sopra le di contro annotazioni

Annotazioni di S.A.R.

Fatto	n. 65	Sta bene, ma dovendo fare queste <i>Ordinazioni</i> separate dall'antecedente va disteso questo paragrafo in altra maniera, a guisa d'esordio.
Si aspetta Mormorai ed esso aspetta dalla Segreteria la distinzione delle comunità della provincia inferiore di Siena.		La divisione delle comunità sta bene, fuori che di quelle di Maremma, giacché le medesime sono divise in cancellerie.
Fatti ¹⁹ .	n. 66	Sta bene.
Fatto.	n. 67	Sta bene.
E viene provvisto con referirsi alli ordini per i partiti comunitativi, i quali si vincono per i due terzi.	n. 68	Qui andrebbe aggiunto se debbano esser vinti per soli due terzi o per maggioranza di voti.
[130v] È stato espresso all'art. 68 che li oratori sieno capaci di risedere personalmente e così i corpi morali, le donne, etc. vengono esclusi e provvisti i casi indicati come si vede all'art. 69.		[130v] Parimente andrebbe preveduto il caso che potesse essere estratto un luogo pio, una cappella o qualcheduno che non potesse risedere.
Fatto.		Finalmente andrebbe
È proibito l'intervento dei giurisdicenti come si vede all'art. 68 1/4.		dichiarato che nelle adunanze per la elezione del deputato i giurisdicenti non vi debbano intervenire.
Lasciato.	n. 69	Invece di una penale
Perché pare che li oratori non sieno da considerarsi altro che come li altri impiegati comunitativi e sono eletti come loro per tratta e partito e non già a nomina.		pecuniaria per chi rifiuta l'ufizio di oratore comunitativo andrebbe fissato, perché non nominassero sempre i <u>medesimi</u> soggetti che non accettassero per avere le L. 100, che chiunque non accettasse senza un giusto motivo fosse inabilitato a tutti li onori comunitativi, suoi impieghi etc.
Quanto alli Rappresentanti è stato fatto l'art. 97 1/2 secondo l'annotazione, ma non se ne spera né buono effetto né soddisfazione, anzi è da temersi che sarà appreso per un aggravio. Qui non si intende altro che il privato interesse e si tiene per fortuna il non intervenire alli affari pubblici.		[131r] L'esenzione che gli si
[131r] Fatto.		accorda da qualunque esecuzione
Cioè tolto tutto ciò che parla d'esecuzione personale.		personale per debiti andrebbe levata, perché per i debiti privati è un'ingiustizia e poi avvilirebbe l'impiego. Andrebbe detto che si avrà riguardo per li oratori che si

¹⁸ Copie del *Prospetto di osservazioni*, qui alle cc. 130r-149v, in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 14, cc. 345r-367r e *ibidem*, cc. 412r-438v. Minuta del medesimo prospetto *ibidem*, cc. 440r-455v.

¹⁹ Riferito ai nn. 66 e 67.

Fatto al n. 70.
Cioè contemplati per l'inabilitazione quelli solo che hanno stipendio fisso poiché qui occorre far riflettere che i descritti alla truppa civica furono eccettuati dalla proibizione all'ufficio di oratore per non restringere troppo il numero degli abili e per non escludere persone che non hanno il carattere di soldato mercenario, non servono continuamente e portano nomi, titolo e qualità del tutto discendenti dall'unione di principj affatto civili, ma quando piaccia si leverà senza rispondere altrimenti che possa poi [131v] darsi il caso di trovarsi in qualche luogo troppo ristretto il numero di quelli che siano capaci di risiedere.

Fatto.

Come si può vedere al n. 70 1/2 secondo l'annotazione.

Fatto.

Con l'aggiunta prescritta dall'annotazione come si vede all'art. 73.

Fatto.

Essendo stato provvisto che le proposizioni escluse dal partito restino [131v] in semplice registro senza darle in commissione all'oratore poiché la comunità non può commettergli di proporre all'adunanza provinciale ciò che essa abbia rigettato.

Fatto.

E ridotto secondo l'annotazione al n. 77.

Supplito all'art. 80 senza prescrivere una nuova elezione, che sarebbe stata sempre mal

saranno distinti dandoli qualche distinzione onorifica.

n. 70

Non dovranno essere eccettuati all'inabilitazione ad essere deputati oratori li impiegati nella truppa civica. Il resto sta bene.

[131v] N.B. Dopo questo articolo ne andrebbe messo un altro che descriva le intenzioni con cui sono stabiliti questi oratori, lo spirito che devono avere nella esecuzione del loro impiego per eccitare l'emulazione e fargli sentire quanto è onorifico e quanto, lasciato da parte ogni secondo fine, debbano avere in vista con zelo il vantaggio e ben essere della comunità rispettiva.

n. 73

Va aggiunto in fine di quest'articolo: «ed avendo in veduta tutti quelli oggetti che possono essere di vantaggio dello Stato o della sua provincia o della comunità medesima».

n. 76

Andrebbe dichiarato cosa si debba fare nel caso che qualche proposizione fatta da un particolare [132r] non fosse vinta né approvata dal Magistrato comunitativo, se non ostante se ne debba dare ricordo o commissione al deputato o no.

n. 77

Va aggiunto che va pubblicato in tempo il giorno che principieranno le adunanze comunitative perché tutti possano mettersi in ordine a trovarvisi e fare quelle proposizioni che crederanno.

n. 80

Va detto che se il Gonfaloniere della comunità ove si

sodisfaciente dovendosi fare per nomina.

Aggiunto l'art. di n. 77 1/2 secondo l'annotazione.

Tutti i partiti delle comunità comprendono il rogito del Cancelliere cioè la sua firma secondo gli ordini [132v] comunitativi onde è parso superfluo il ripetere ciò che è stato stabilito con tanta chiarezza ed universalità da non poter temere che sarà mai messo in dubbio.

Spiegato secondo l'annotazione come si vede all'art. 83.

È stato espresso il senso preciso dell'annotazione in termini chiari all'art. aggiunto sotto n. 81 1/2.

[133r] Aggiunto ed espresso secondo l'annotazione al n. 87.

È stato detto conforme all'annotazione all'art. 88.

È stato detto conforme all'annotazione alli art.ⁱ 104 e 105.

Eseguita l'annotazione mediante l'aver espresso all'art. 96 le persone sottoposte a divieto riferendosi alla somiglianza di quanto era stato similmente detto per li oratori comunitativi.

È stato mutato e ridotto secondo [133v] lo spirito dell'annotazione, come si vede alli art.ⁱ 97, 97 1/2 e 97 3/4, ed è stato cassato l'art. 95 che imponeva la pena pecuniaria.

terranno le adunanze provinciali sarà stato anche eletto deputato della comunità non dovrà farlo ma i deputati delle comunità dovranno eleggerne un altro.

Va aggiunto un articolo che spieghi meglio l'intenzione avuta nello stabilire le adunanze provinciali e lo spirito con cui vi debbono operare i deputati.

N.B. Nelle adunanze comunitative va detto espressamente che li atti e partiti si rogheranno dai Cancellieri [132v] comunitativi nelle forme solite.

~~n. 83~~ ~~Va aggiunto che ****~~

n. 83 Va spiegato meglio quali sono li impiegati che dovranno essere esclusi come si dice in quel che riguarda le adunanze comunitative.

n. 84 Va aggiunto che siccome è molto importante, utile e vantaggiosa che il pubblico sia informato di quel che si tratta in queste adunanze che devono molto importargli, così etc.

n. 87 [133r] Infine va aggiunto ove dice la truppa «per mantenere il buon ordine ed impedire la folla».

n. 88 A misura che li oratori delle comunità arriveranno nella capitale della provincia dovranno presentarsi al presidente etc.

N.B. Il regolamento comunitativo non dice che dovranno i deputati delle comunità avere la credenziale del Cancelliere e della comunità medesima per venire a Firenze a rappresentare i bisogni ed istanza delle respettive provincie.

Va detto più chiaro quali sono le persone che possono essere escluse dall'essere Rappresentanti provinciali.

n. 97 Per un impiego così importante di rappresentante alli Stati generali [133v] la pena di trenta scudi va levata e va imposta quella di non potere essere più eletto deputato o ad

È stato detto all'art. 98 che le commissioni non sono da tenersi segrete e che li oratori potranno comunicarsele etc.

Ed all'art. 90 è stato espressamente dichiarato l'ordine di pubblicarsi e partitarsi le commissioni e le petizioni.

Tolte le parole indicate e sostituita expression generale di relazione alla Costituzione.

È stato dichiarato all'art. 100 che il partito consista nelli due terzi dei voti, tale essendo la regola dei partiti comunitativi e quella più comune dell'antiche magistrature.

Sono stati messi li stessi termini secondo l'annotazione, come si vede alli art.¹ 75 e 76.

[134r] È provvisto che anche le petizioni popolari si mettano in iscritto in atti e li attuarj non riceverebbero mai recapiti non sottoscritti; ed in caso che non ammettessero sottoscrizione farebbero sempre menzione dell'esibente sicché, essendo la cosa tanto comune ed ovvia, non pare che meriti ordinazione particolare.

Il voto delli oratori componenti le adunanze provinciali, intervenendo a formare il partito dell'adunanza, serve a dichiarare il consenso o dissenso dei votanti e l'art. 100 1/2 permette le opposizioni e le petizioni anche ai componenti le adunanze.

A questo è provvisto, permettendo che tutti i particolari possano fare petizioni, opposizioni ed arringhe come alli art.¹ 100 1/2, 101, 102, 103.

Viene discaricato con quanto sopra²⁰.

È stato espresso nell'art. 105 quanto contiene l'annotazione.

n. 98 altro impiego onorifico e cose simili.
Anderebbe aggiunto che li oratori se li potranno comunicare tanto nelle adunanze che fuori ed ogni deputato dovrà leggere i suoi affari secondo il rango delle comunità medesime.

n. 99 Vanno levate le ultime parole «secondo le ultime determinazioni».

n. 100 Va fissato se per approvare servirà la maggioranza dei voti o i due terzi.

n. 101 Vanno messi i medesimi termini anche nei luoghi ove si tratta delle adunanze comunitative.

[134r] N.B. Qui non si dice nulla se le petizioni fatte dai particolari non deputati dovranno essere firmate da loro o no.

Non si dice nulla sulla maniera come potranno opporsi i deputati delle comunità nelle adunanze a quelle proposizioni che non credessero di vantaggio della loro comunità, se in voce o in carta ed in che maniera queste loro opposizioni e le repliche alle medesime debbano essere ballottate per fissare se le assemblee approvano le prime proposizioni o le moderazioni proposte, il tutto per impedire la confusione.

Similmente va previsto anche il caso che qualche particolare che si trovi presente all'assemblea possa opporsi alle proposizioni dei deputati e come.

n. 102 Idem come all'art. 101.

n. 103 Idem come sopra.

n. 104 Idem come sopra.

n. 105 Va detto che arrivati i deputati provinciali in Firenze dovranno presentarsi al luogotenente e mostrargli le loro credenziali come si

²⁰ Riferito ai nn. 102, 103 e 104.

Espresso nell'art. 113 secondo il senso dell'annotazione.

All'art. 105 è stato detto che il luogotenente consegnerà in carta ai Rappresentanti le notizie ed avvertenze occorrenti al loro esercizio ed alle funzioni cui dovranno intervenire precedentemente all'apertura. E siccome si prevede che queste carte saranno formole stampate è parso che i minuti dettagli del posto nella processione, delle ore diverse e luoghi da intervenire, essendo tutte cose soggette a variazioni e non sostanziali, possano meglio aver luogo nelle immaginate carte istruttive che nel disteso d'una legge fondamentale.

[135r] All'art. 116 è stato espressamente detto che la pubblicazione delle commissioni proceda con l'ordine con cui sono nominate le provincie e l'istesso è stato detto per il posto che devono prendere i Rappresentanti.

Viene sfogato con quanto sopra.

Viene sfogato con quanto sopra.

Viene sfogato con quanto sopra.

Viene sfogato con quanto sopra all'art.

117.

Si supplica riflettere che troppo spesso una deliberazione può dependere dall'approvazione o disapprovazione che una precedente può avere ottenuta; che in fine di sessione il volume dei negozj potrebbe essere eccessivo almeno in principio; che si ecciterà la diffidenza se potrà temersi che la risoluzione delle [135v] deliberazioni grate al pubblico possa dependere dal contenuto di quelle che non fossero grate al Ministero, il quale è da fuggirsi e temersi in tutto ciò che si tratta dai corpi di pubblica rappresentanza, poi si muterà come piaccia.

È stato posto il presente art. tale quale sotto n. 123.

è detto di sopra.

n. 113 Aggiungere che va destinato un luogo pubblico per l'archivio di questa adunanza.

n. 114 Va detto che i deputati delle provincie dovranno trovarsi in Firenze il di 22 giugno, presentarsi e farsi riconoscere al luogotenente; che dovranno intervenire col luogotenente medesimo in pubblico per le funzioni di s. Giovanni subito dopo il Senato ed il giorno dopo cominceranno le adunanze con la funzione e messa dell'Arcivescovo in Duomo, e le adunanze si terranno nel Salone Grande di Palazzo Vecchio.

n. 117 [135r] Sta bene ma va detto i medesimi articoli spiegati per le adunanze delle comunità e provinciali che stabiliscono l'ordine delle proposizioni per maggior chiarezza.

Idem come all'art. 117.

Idem come sopra.

Idem come sopra.

Idem come sopra.

n. 122 Non pare necessario che si rimettano a S.A.R. tutti i giorni le deliberazioni delle adunanze; servirà che il luogotenente gliela rimetta alla fine delle medesime.

n. 123 [135v] Terminate che saranno le deliberazioni dell'Assemblea sulle proposizioni dei deputati delle provincie gli verranno presentate per mezzo del luogotenente le proposizioni richieste e consultazioni del Sovrano per tutti quelli affari secondo la Costituzione per i quali deve intervenire anche il consenso delli Stati o i quali si vorranno comunicare ai deputati per averne il

A seguire i pensieri grandi e le intenzioni buone di V.A.R., parrebbe da porsi in considerazione che se il Governo esporrà delle buone cose alla [136r] consultazione delli Stati sarà bene il non renderle segrete privatamente ai soli deputati ma farle palesi a tutti come è stato detto delle altre materie giacché non può venire dal Governo cosa che non interessi egualmente tutti o tutto lo Stato di quel che possa venire dalle comunità, dalle provincie e dall'Assemblea.

E se dall'una o dall'altra parte qualche cosa di inopportuno o non giovevole comparisse alla consultazione e voto pubblico nulla di più desiderabile né di più gradito può immaginarsi che il renderlo noto a chiunque pubblicamente e sentire un voto che sia il risultato di molti lumi e di molti suggerimenti ed osservazioni.

Secondo i sentimenti e le massime di V.A.R. non si potrebbe considerare come una prerogativa del Governo il restringere la discussione delle sue proposizioni ad un segreto limitato a pochi individui ed occulto all'universale ma si potrebbe piuttosto dire che un tale contegno discordasse dalle massime e dai principj che con [136v] tanta magnificenza plausibilissima compariscono nella Costituzione, la quale verrebbe assolutamente offesa con una limitazione di questa sorte dalla quale ognuno vedrebbe un resto di quel vecchio stile che appunto con la Costituzione vuole abolirsi. Pare anche notevole che il negare la pubblicità alle materie sopra indicate ed accordarne la notizia all'esame dei soli Rappresentanti sarebbe un segreto di poca efficacia perché depositato nella cognizione di ventidue persone almeno non darà più il beneficio del segreto se pure vi sia, e toglierà il beneficio assoluto ed innegabile della pubblicità che è il più forte e l'unico attestato che un governo possa dare della sua sollecitudine e delle sue buone intenzioni.

Con le massime istesse di V.A.R., che le faranno sempre il dovuto onore di avere saputo conoscere ed immaginare ciò che li altri sovrani non hanno mai pensato o veduto, si potrebbe anche dire che non possono scegliersi migliori consiglieri in un Governo che [137r] voglia veramente il bene dei sudditi altro che tra i sudditi stessi e nel voto di chi gli rappresenta per costituzione di loro istessi e con la facilità e

loro parere.

n. 124

Pare conveniente che quando si esamineranno le proposizioni del Governo non vi si ammettano che i deputati.

libera facoltà di far pervenire alla considerazione dei votanti i buoni pensieri, le avvertenze e le osservazioni di ogni individuo.

Questa eccellente qualità che si contiene nella Costituzione immaginata da V.A.R. e non sia esempio tra i governi si perderebbe miseramente e gli toglierebbe quella fiducia pubblica che anche i più malvagi e i più sperimentati nell'iniquità non gli potranno negare e così d'uno stabilimento fondato tutto su quella fede e confidenza reciproca di cui vi è tanto bisogno per il Sovrano non meno che per i popoli si darebbe luogo ad ognuno di giudicare che per una apparente ostentazione di insignificante ossequio si fosse fatta una legge fondamentale piena di bella apparenza non corrispondente alla sua sostanza.

[137v] È vero che quanto più sarà ristretto il segreto e limitati i voti del pubblico tanto maggiore spazio resterà all'ambizione ad alla cabala ministeriale, ma questo è appunto ciò che deve temersi più d'ogni altra fatalità contro la Costituzione e più di tutto evitarsi, altrimenti il corpo intermedio tra il Sovrano ed i sudditi sarà sempre quello che sacrificando vicendevolmente una parte all'altra si impadronirà infine di ambedue e sempre comparirà come segue da per tutto in carattere di un organo dedicato al servizio di quelle due parti che in sostanza averà sempre dominate. E questo male non ammette altro rimedio che l'immediata facile e pubblica comunicazione delli affari, dei sentimenti, dei pareri e delle risoluzioni fra i sudditi ed il Trono.

Se piacerà a V.A.R. l'approvare quanto è stato rispettosamente notato sotto il n. 122, il luogotenente renderà conto volta per volta di tutti [138] i partiti che le consultazioni del Governo avranno avuti nell'Assemblea e questo consisterà nella copia autentica dei partiti medesimi e delli atti che fossero intervenuti prima del partito. Ma non sarà possibile che il luogotenente adduca i motivi onde qualche cosa non avesse ottenuto partito favorevole perché i voti non si vedono e nel dare il suo voto nessuno potrebbe dirne il motivo se non che asserendo che tale sia il suo sentimento per il meglio del servizio e del pubblico che rappresenta e di questo carattere sono tutti i partiti che si rendono per mezzo di voti, sicché quando non voglia V.A.R. mutare interamente la maniera di fare i partiti e di rendere i voti questo punto potrebbe passarsi.

Infine va aggiunto che il luogotenente dovrà rendere conto a S.A.R. dell'esito che avranno avuto le proposizioni del Governo [138r] ed il partito che avranno ottenuto nell'Assemblea con aggiungervi i motivi per i quali non sono dai deputati state approvate

Se i votanti dovranno essere obbligati a dare in carta i motivi dei loro contrarj agli altri bisognerà [138v] che anche quelli i quali votano per l'affermativa diano in carta i loro sentimenti voti e motivi.

Questo esigerebbe la sicurezza che tutti i votanti fossero persone capaci di sostenere con laboriose scritture l'esame continuo delle cose pubbliche ed in tal caso sarebbero superflue le adunanze e basterebbe solamente incaricare i Rappresentanti di stare tranquillamente a casa al loro tavolino a creare scritture, mandarle in giro agli altri votanti perché ognuno rispondesse con l'affermativa, con la negativa e col suo motivo e poi avere in Firenze chi raccogliesse tutte queste carte e le presentasse a V.A.R. per aspettare poi la risoluzione.

Pare che con questo metodo o non si troverà chi scriva o scriverà soltanto chi saprà fare scritture da comparire al pubblico a far brillare l'autore, e così V.A.R. averà in sostanza ed in effetto il solo voto di questi pochi scrittori che in alcune provincie anche non si troveranno [139r] onde la provincia che non ne avesse rimarrà senza voto.

E se voglia supporsi che da per tutto si troverà chi scriva rimarrebbe a temersi che tutto si risolvesse in una continua battaglia di fogli ed in una massa enorme di negozj che V.A.R. non potrà leggere onde ricorrendo per necessità al partito di farsene render conto col mezzo di estratti dai suoi ministri, il ministero diventerà padrone della comparsa che vorrà far fare al voto pubblico, ognuno ancorché non lo dirà, saprà o conoscerà che questo sia l'effetto del sistema onde sempre più ingannato il Governo e meno ascoltato il pubblico. Li influssi ministeriali diventeranno in sostanza l'anima di tutte le operazioni principali di governo e di più nell'amministrazione ne averà anche l'esecuzione tutta quella classe di ministri ed impiegati che per principio della Costituzione fu creduto [139v] da escludersi da ogni sorta di rappresentanza tanto comunitativa che provinciale.

A chi conosce poi il bene il Paese parrebbe da temersi che l'effetto non debba essere altro se non vedere imposto così un silenzio universale che assopirà il coraggio, lo zelo e la sincerità di chiunque onde a nulla di fatto si riduca tutta la grand'opera della

Dovendo anche nelle deliberazioni ove vi sono i deputati nelle adunanze generali e provinciali quando vi è scissura dare in carta i motivi da [138v] lui sottoscritti che dovranno restare in atti colle deliberazioni medesime.

Costituzione.

Corretto e ridotto l'art. 125 secondo l'annotazione precisamente.

Fu giudicato opportuno includere nella Costituzione l'art. 128 che assicurasse espressamente la libertà del parlare nelle adunanze pubbliche [140r] poiché ve ne è bisogno specialmente in questo Paese dove le abitudini di spavento e di avvillimento hanno ristretti li animi et i cuori in una vergognosa cautela continova contro la propria lingua e contro la propria mente, che ha degenerato poi in un linguaggio usuale di mendacio nel parlare e nello scrivere sotto la sembianza di equivoco o di rispetto.

I perniciosi effetti di questa costumanza affliggono, è vero, tutti i sudditi e corrompono la sincerità ed il coraggio delli animi, ma tutti questi mali e le loro pessime conseguenze si scaricano finalmente a danno del Governo e del Sovrano, che si trova spesso ingannato o sedotto poiché il Ministero non ha più che temere dal biasimo o dalla critica dei suoi cattivi consiglj o delle sue erronee o mal dirette operazioni mentre un popolo intiero, reso vile, è stato ridotto a credere che sia un delitto il duolersi del mal che soffre ed il rilevare i danni precedenti dalli errori ministeriali [140] e per abitudine suppone che la disgrazia e la fortuna stia nelle mani di quelli che si fanno incensare come mediatori del bene e protettori contro il male, usurpando così gli omaggi dovuti alle buone volontà del Sovrano e così opponendo un ostacolo potente a tutti quei lumi che perverrebbero al Trono dalle voci sincere di un popolo che non fosse obbligato a mentire per salvarsi.

A questi pensieri viene opposto che non si troverebbe chi volesse servire il sovrano in impieghi esposti alla critica pubblica ed al giudizio di ognuno.

Ma questo obietto che la malizia oppone alla verità non è altro che un argomento della più sublime perfidia.

Sarebbe la più gran sorte dei sovrani il

n. 125 Approvasi ma si aggiunga in fine «in tutte quelle materie che secondo la Costituzione esigono la concorrenza, consenso ed approvazione delli Stati senza il quale qualunque legge, editto, ordine pubblicato in questo genere a nome del Governo, anche del Sovrano, non avrà nessun valore».

n. 128 In occasione di opposizioni, petizioni ed arringhe dovranno astenersi quelli che vorranno parlare di qualunque personalità, attacco, [140r] insulto o ingiuria o offesa contro il capo delle adunanze provinciali o dell'Assemblea generale, dovendo le opposizioni o contradizioni riguardare le proposizioni e mai le persone. Tutto ciò che sarà detto o scritto nelle adunanze provinciali e nell'Assemblea generale deve essere diretto unicamente al bene pubblico, lasciato da parte qualunque animosità e riguardo personale.

perdere in un momento tutti i ministri incapaci di concepire progetti degni di essere esposti alla critica del pubblico, e le massime [141] giuste, i candidi sentimenti e le mire benefiche di V.A.R. la renderebbero degno di essere preferito dalla Provvidenza con questa grazia del Cielo, cosicché non rimanessero altri agenti della volontà suprema che quelli degni di sì onorevole incarico onde anche i posti vacanti dai malvagi o vili fuggitivi non venissero ripieni altrimenti che da persone di quella virtù rara che non teme e non fugge il giudizio di un pubblico perché non l'offende mai.

E se la libertà del parlare nelle consultazioni e discussioni delli affari pubblici sarà incoraggiata, anche i Rappresentanti formeranno ragionamenti e voti degni di esporsi senza rossore alla pubblica censura et allo scrutinio. E l'uso di un prudente contegno relativo a loro stessi non gli suggerirà di abbagliare col falso che piaccia o lusinghi ma di distinguersi con lo splendore del vero che non cede all'arte della contraddizione, ma bisogna togliere dall'apprensione [141] universale il timore di cadere nelle pene che tanto spesso e male a proposito sono prescritte per le ingiurie verbali e tanto speciosamente estese a ciò che non è né vera ingiuria né vera calunnia dall'arbitrio discendente da una legislazione creata sul pregiudizio popolare avanzato al grado di opinione per abitudine e per semplice errore di tradizione.

Così il Sovrano conoscerà nei ragionamenti dei sudditi i sentimenti dell'animo loro e le massime dei loro giudizi senza equivocare spesso tra l'apparenza e la sostanza, ed i costumi personali non saranno più dubbiosi a chi deve giudicare perché la simulazione non basterà più a mascherare una affettata saviezza e prudente moderazione agli occhi di ognuno, il quale senta in sé stesso riacquistato quel coraggio che la verità svincolata dalla schiavitù dei timori servili ispirerà a tutti i buoni per ismentire ogni occultazione ed ogni artificiosa finzione.

[142r] Le critiche, il biasimo, i disprezzi con cui i particolari si attaccano e si oppongono tra di loro nella discussione delli affari pubblici non sono mali sociali, non sono disordini politici e non offendono né turbano punto il corso a tutte le operazioni di un detto governo.

In una assemblea che rappresenta un popolo intero sino la fama di un individuo si riduce ad un niente e se potesse giovare all'universale il sacrificarla converrebbe farlo senza riguardo.

La legge che affligge l'ingiuriante con le pene non giova all'ingiuriato che ostenta di proteggere ed è in sostanza la più inutile di tutte le vendette ma diventerà poi pernicioso quando indirettamente reprimerà lo zelo e voglio dire anche l'entusiasmo civico.

Chi arringa o scrive per interessi pubblici tratta oggetti sempre superiori a sé stesso ed a chi l'ascolta e l'individuo aggregato al corpo del pubblico come parte della sua rappresentanza non è più quel minimo [142v] soggetto privato che appartiene alla società particolare.

Con questo carattere il votante o il postulante in una assemblea di Stato non è capace di fare né ricevere impressione personale dalle parole ed il ragionamento con cui applaudisca, biasimi, opponga o contraddica non è più il discorso o la parola né l'atto della persona privata ma la voce dell'organo pubblico che non può essere diretta ad un senso meno che universale.

Anzi, l'uomo pubblico nell'esercizio delle funzioni pertinenti al corpo di cui sia membro non può commettere delitto altrimenti che trasgredendo i doveri del suo incarico e se gli trasgredisce diventa reo solamente di avere offeso il pubblico e così non può offendere un privato anche quando gli nuoca a favore dell'universale. E senza ammettere questa verità, tutti li amministratori della legge che agiscono in suo nome e tanto spesso in danno del privato sarebbero rei e non più agenti decorosi della potestà [143] che tiene in sua custodia la pubblica felicità.

Tralasciato adunque tutto ciò che appartiene alle antiche follie d'onde nacque il fantasma delle ingiurie verbali private, può farsi luogo a riflettere come in questo Paese l'avvilimento oramai abituale delli animi non lascia conoscere altri delitti che quelli i quali attaccano le private persone ma i sacri doveri verso il pubblico ed i maestosi diritti di chi ottiene la sua fiducia per rappresentarlo sono affatto sconosciute idee e mancano dal linguaggio usuale le voci e le espressioni per comunicarne il senso.

Se di questi mali può incolparsi l'arte dei governi che architettarono in passato tutta la macchina politica a temperare le facoltà del cuore e della mente nei sudditi con una cecità preordinata a non lasciarli vedere né concepire oggetti superiori alle bassezze usitate, bisognava che la Costituzione curasse questa malattia e ne guarisse un popolo privo di [143v] mezzi ~~***~~ proprj a risanarsi da sé stesso.

I caratteri delle nazioni non si possono mutare con l'autorità sovrana ma i costumi di un popolo depravato dai passati governi si possono correggere e rettificare con l'attività di un governo migliore.

Nel suo stato attuale la Toscana non è suscettibile della Costituzione e della nuova forma di governo immaginata sicché nel pubblicare un sì grande atto si rende necessario di risvegliare nel pubblico quelli sentimenti sinora ignoti su dei quali dovrà modellare i costumi suoi.

La libertà del parlare nelle convocazioni di rappresentanza pubblica può sola aprire le prime vie alle immagini et alle idee di quello spirito che può condurre a cangiare costumi e farli nascere conformi al carattere della nuova fondazione politica la quale sarà sempre vacillante e deforme sino a che sussi[144r]steranno i resti di vincoli servili che hanno rese inette alle cose pubbliche tutte le classi del popolo.

Se la presente memoria non ottenesse il gradimento di V.A.R. potrà meritare un benigno compatimento per la buona intenzione che l'ha dettata e per lo zelo che nel presentarla umilmente rende un tributo debole ma sincero all'eccellenza di un progetto senza esempio e tutto creato nell'animo di V.A.R. che deve bramare di vederne i benefici effetti sopra alli di Lei popoli e l'imitazione di tutti gli altri sovrani che non potranno rigettarlo senza errare.

Per il caso che potesse piacere l'accordare qualche momento di nuova considerazione alla materia trattata sopra è stato sostituito un nuovo disteso dell'art. 128 espresso in modo che non venga interdetta la libertà del parlare e non si dia luogo a fastidiose querele di parole ingiuriose.

[144v] Veduto che a tenore delle postille e correzioni fatte da V.A.R. all'art. 128 conveniva benissimo togliere dalle adunanze

n. 129

[144v] Non si vede la necessità perché nelle arringhe non si possa nominare per il loro proprio

l'odiosità di nominare le persone da chi dovrà contraddire alle loro proposizioni è parso coerente esprimerlo espressamente.

L'art. 130 è stato ridotto secondo l'annotazione.

Con l'art. 132 1/2 è stato supplito a quanto richiede l'annotazione.

È stato adempito l'oggetto della annotazione mediante li art.ⁱ 125 1/2, 125 3/4 e 125 4/5 i quali congruamente riferiti agli altri suppliscono a tutti i casi per cui potesse nascere sospensione [145] alle deliberazioni dell'Assemblea.

Con quanto è stato detto all'art.ⁱ 133 1/2 e 133 5/6 viene assicurato che le province riceveranno gli atti dell'Assemblea generale e nel comunicargli alle comunità verranno queste ad essere intese di tutta la circolazione degli affari e della loro risoluzione. Ma qui conviene avvertire di più che le materie confidate all'esame e voto pubblico concernono quasi interamente oggetti che quando abbiano ottenuta concorde risoluzione diventeranno articoli di legislazione onde dovranno essere propalati per editto sicché le province, le comunità e gli individui tutti ne saranno informati e quel pochissimo che potrebbe non essere degno di pubblicazione perverrà a notizia di tutti i corpi pubblici mediante la circolazione sopra indicata.

Con l'art. 133 1/2 si è dato sfogo all'annotazione precisamente secondo il senso della medesima.

[145v] Qui conviene supplicare che il carteggio nel corso dell'annata tra le comunità e le province e tra le province e la capitale per li affari da discutersi pare che non solo potrebbe essere superfluo ma anche pernicioso giacché non possono stare sempre congregati gli oratori comunitativi nelle province né i Rappresentanti all'Assemblea generale, onde si aprirebbe forse un nuovo dipartimento dedicato a ricevere e mandare negozj che servirebbe opportunamente

nome.

n. 130 Oltre la firma dovrà anche dire di dove è deputato.

n. 133 Qui vanno spiegati meglio varj articoli che non è fatto menzione.

1°. La maniera colla quale le risoluzioni del Governo sulle petizioni delle provincie gli saranno comunicate per mezzo del luogotenente.

2°. Come si abbia a fare nel caso che prima di rispondere sulle petizioni del Governo i deputati chiedano tempo per sentire il parere dei loro committenti [145] provinciali e poi delle comunità rispettive.

3°. Sulla maniera con cui dovranno render conto i deputati provinciali alle provincie ed indi alle comunità di quello che è stato trattato nelle adunanze generali, cosa è stato opposto alle loro proposizioni, cosa è stato risoluto. Il simile quanto ai deputati delle comunità nelle adunanze provinciali.

4°. Come si farà per fare pervenire agli Stati generali, ai provinciali ed alle comunità rispettive quelle risoluzioni che il Governo non potrà prendere subito alle loro adunanze e che dovesse poi prendere dopo nel decorso dell'anno.

[145v] 5°. Se i presidenti provinciali dovranno seguitare a carteggiare con il luogotenente su queste materie e con deputati delle comunità

a scanalare, deformare e imbarazzare il corso delli affari, e tutti li interessi privati e le mire particolari saprebbero benissimo profittarne ingannando una volta il Sovrano o deludendo il voto pubblico.

Pare da rammentarsi come, secondo i fondamenti su dei quali è immaginata la Costituzione, le comunità in dettaglio debbano servire con i consigli pubblici e petizioni popolari a far sentire le voci dei popoli; che le adunanze provinciali sieno destinate a riconoscere la congruità e le relazioni [146r] di interesse tra ogni comunità e le altre della provincia onde ne nasca il voto provinciale e che finalmente nella Assemblea generale sieno voltate le mire a tutti gli oggetti interessanti l'universale ed alla conciliazione dei voti provinciali con il ben generale dello Stato dove non discordi dalli benefizj dei luoghi particolari.

Così senza bisogno di ulteriori disposizioni rimane sempre aperto il campo a quel carteggio che la Camera di Firenze, l'Ufficio dei fossi di Pisa, i Conservatori di Siena e l'Ufficio di Grosseto possono tenere in tutto l'anno con le comunità, onde se qualche cosa nel corso dell'annata vorrà loro suggerirsi o commettersi per esame potranno farlo nei loro consigli pubblici i quali possono adunare secondo la Costituzione ogni volta che vogliono e così preparar materie al tempo delle annuali sessioni senza inciampo alcuno delli affari ordinarj e di quelli d'amministrazione comunitativa che non hanno luogo tra li oggetti della Costituzione.

[146v] Con li art.ⁱ 134, 134 1/2, 134 3/4 è stato supplito a quanto prescrive l'annotazione.

Siccome parlando di tutti gli atti delle adunanze e dell'Assemblea è stato espresso il metodo dei registri conosciuti e praticati in tutti i tribunali ed in tutte le cancellerie, parrebbe che non vi fosse da temere dubbiezza o difficile intelligenza poiché si dice che tutto si deva esibire in scritto e conservare in atti con farne registro, sicché al Libro di partiti, o sia Libro di atti che genericamente può chiamarsi registro, i cancellieri non potranno fare a meno di riportare

[146v] 6°. Cosa vi è da fare nel caso di un bisogno straordinario, che una provincia debba fare un'adunanza provinciale fuori dal tempo prefisso, come si debba fare e che casi debbano darlisi per farla da sé.

7°. Va fissato un regolamento per tenere in buon ordine i registri delle deliberazioni delli Stati.

per indicazione ciascuno dei documenti che verranno esibiti, e questo naturalmente li costituirà debitori dei documenti originali che averanno ricevuti e conserveranno nelle filze. Come pure essendosi detto che i partiti sieno registrati, bisognerà che nel suddetto libro facciano distesa memoria e dettaglio di ciascun partito [147r] col metodo comunemente conosciuto e praticato di indicare la quantità dei voti favorevoli e contrarj con le altre particolarità eventuali che possono occorrere in diversi partiti quando conviene di far menzione di qualche dichiarazione particolare o spiegazione vocale che talvolta può occorrere.

Con questi motivi pare che sia permesso il supplicare e riflettere che trascurando un minuto dettaglio di modello o formula in questa materia già bastantememnte conosciuta nei termini che è stata espressa, si assicurerà il punto importante di non dare occasione a nuove invenzioni di cavillazioni o artificiose interpretazioni ed applicazioni per indurre o disputare qualche nullità o irregolarità per mancanza di forma come suole succedere quando le leggi con eccesso di dettaglio e di semplice esecuzione danno materia a questioni di conciliazione o contraddizione alla loro disposizione fondamentale.

In adempimento a questa annotazione pare che possa esser bastante la permissione della stampa di che si tratta nell'[147v]art. 135 1/2 aggiunto per questo effetto giacché il prescrivere la stampa delli atti in forma di precetto non sarebbe più giovevole di quanto possa esserlo la libertà facoltativa la quale verrà richiamata ad agire sempre con proporzione alla curiosità patriottica e all'interesse che prenderà il pubblico nelli affari del Paese onde quando tale stampa potrà essere utile perché ricercata non mancherà chi l'intraprenda e siccome potrebbe presagirsi che il pubblico non avrà né curiosità né impegno per gli affari del Paese sino a tanto che i popoli abbiano mutati costumi ed il Ministero mutati i metodi sarebbe sempre ragionevole il temere che con una precisa ordinazione della stampa non si facesse altro che preparare un ammasso di carte stampate per bruciarsi.

È stato mutato secondo l'annotazione come si vede alli art.ⁱ 134, 134 1/2, 134 3/4.

8°. Va esaminato se non convenisse di fare stampare ogni anno in nome di tutti li oratori alle sessioni provinciali le deliberazioni fatte. Il simile nelli Stati generali, [147v] perché sia a notizia d'ognuno.

n. 134

Va mutato intieramente e detto più chiaro i casi nei quali possano adunarsi straordinariamente le

[148r] Pare da supplicarsi che venga considerato come appunto la comunità di Portoferraio non averà quasi mai interessi comuni con li altri luoghi dello Stato, e così ammettendo a questa sola comunità l'odioso privilegio di non passare il suo voto sotto la discussione di un'adunanza provinciale parrebbe da temersi che il rappresentante di Portoferraio, trasferendosi in dirittura della comunità all'Assemblea generale, introdurrà in essa un voto che potrà passare a sbilanciare ora l'una ora l'altra parte nelle discussioni perché quasi mai sarà interessato nelle materie che vi si tratteranno, cosicché potrebbe parere al pubblico di vedere nel rappresentante di Portoferraio un voto inutile o pericoloso, capace di rovesciare o sostenere le ballottazioni sotto nome della comunità di Portoferraio che è la più piccola di tutte le altre, abitata da una popolazione in gran parte puramente precaria [148v] e sussistente per minima parte solamente sulle produzioni del suo territorio e sulle opere dei suoi comunisti.

Non è così della comunità di Livorno perché appunto le materie che possono venire in esame in Toscana hanno quasi sempre relazioni di interesse o di derivazioni con Livorno, onde anche ciò che alli interessi di Livorno particolarmente appartenga si vede quasi sempre collegato colli interessi e vedute relative al restante della Toscana, e con questo riguardo la comunità di Livorno non fu aggregata ad alcuna particolar provincia e fu proposto di lasciarne pervenire sciolte le commissioni in dirittura all'Assemblea generale, atteso che solamente colle vedute generali dello Stato e con le cognizioni locali di ciascuna provincia referite tra di loro fu creduto da sperarsi il risultato di un voto buono per tutti.

Si aspettavano dalla Segreteria le notizie relative al compartimento comunitativo della Provincia inferiore su di che Mormorai non ha potuto operare e perciò resta in bianco presente articolo.

Si dà annesso il piano dell'importare di spese per le adunanze provinciali e per l'Assemblea generale, giacché per i consigli pubblici comunitativi le comunità rispettive suppliranno a tali spese, ma si avverte che siccome un succinto disteso all'incirca delle

assemblee, la forma e la maniera di farle.

n. 137 [148r] Quanto alla comunità di Livorno sta bene quel che si dice ma per Portoferraio non ha bisogno di unirsi e potrà mandare il suo Rappresentante a parte.

n. 139 Sarebbe più semplice di far dare i voti alle rispettive comunità.

n. 144 Prima di fissare qualche cosa sulle spese che costeranno queste adunanze andrebbe formato un piano di quel che importerebbero le medesime.

suddette spese fu dato con lo sbozzo - adesso in esecuzione - dell'annotazione, è stato creduto di doverlo variamente aumentare.

NB. Pare opportuno il supplicare che siano considerati li art.ⁱ 141 e 142 quantunque siano stati ammessi senza annotazione poiché dopo essere stati variati affatto li art.ⁱ di n. 97, 97 1/2 che trattano dei rifiuti e mutano in pene onorifiche le multe pecuniarie, sembra che i suddetti art.ⁱ 141 e 142 meritino riforma tale che [149v] concordi con li art.ⁱ 97 e 97 1/2 se questi verranno approvati.